

**CA INDOSUEZ WEALTH (ITALY) S.P.A.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N.231**

MILANO, 16 LUGLIO 2020

INDICE

PREMESSA	4
CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A. – Attività e organizzazione	4
Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A. – Finalità e struttura	5
Glossario e Definizioni	6
SEZIONE PRIMA: IL DECRETO 231 E LE BASI DEL MODELLO	11
La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica e le sanzioni.....	11
I reati e gli illeciti che determinano la responsabilità amministrativa	14
I reati commessi all'estero	22
L'adozione del Modello come possibile esimente dalla responsabilità amministrativa	22
Le Linee guida dettate dalle associazioni di categoria quali basi del Modello	24
SEZIONE SECONDA: L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI CA INDOSUEZ WEALTH (ITALY) S.P.A.	26
1. Il Modello di CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A.	26
1.1 Le attività e la struttura organizzativa del Gruppo.....	26
1.2 Funzione e scopo del Modello.....	27
1.3 I Destinatari del Modello	28
1.4 Altri soggetti tenuti al rispetto dei valori etici e delle regole comportamentali adottate da CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A.....	28
1.5 Le modalità di costruzione del Modello	28
1.6 La raccolta e l'analisi della documentazione	29
1.7 Mappatura delle attività, identificazione dei profili di rischio, rilevazione dei presidi di controllo e gap analysis.....	29
1.8 Identificazione normativa interna sensibile ai sensi del D.Lgs. 231/01	30
1.9 Sviluppo del Modello – La formalizzazione del Codice Etico	31
1.10 Sviluppo del Modello – La valutazione del sistema dei poteri, delle deleghe e delle procure	31
1.11 Sviluppo del Modello – la Revisione del Sistema Sanzionatorio	33
1.12 Sviluppo del Modello – la Revisione delle Clausole Contrattuali	33
1.13 Sviluppo del Modello – Raggruppamenti Temporanei d'impresa	33

1.14	Sviluppo del Modello – L’istituzione di un Organismo di Vigilanza	34
1.15	La Governance e il Sistema Integrato dei Controlli	34
1.16	La normativa interna	35
2	Le attività sensibili di CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A.....	35
3	L’organismo di vigilanza.....	38
3.1	Struttura e composizione dell’Organismo di Vigilanza.....	39
3.2	Funzioni e Poteri dell’Organismo di Vigilanza.....	43
3.3	Attività di reporting dell’Organismo di Vigilanza agli Organi societari	45
3.4	Segnalazioni verso l’Organismo di Vigilanza	45
3.5	Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza	46
4.	Il sistema disciplinare	49
4.1	Principi generali.....	49
4.2	Provvedimenti per inosservanza da parte dei Dipendenti	49
4.3	Provvedimenti per inosservanza da parte degli Esponenti Aziendali.....	51
4.4	Provvedimenti per inosservanza da parte dei Consulenti Finanziari	52
4.5	Provvedimenti per inosservanza da parte di Fornitori, Consulenti, Collaboratori e Partner 52	
5.	La diffusione del modello e la formazione del personale	52
5.1	La comunicazione iniziale	52
5.2	La formazione.....	53
5.3	Informazione a Fornitori, Consulenti, Collaboratori e Partner	54
6.	L’aggiornamento del modello	54
7.	Il modello e le società controllate	55
8.	Prestazione di servizi infragruppo	56
8.1	Prestazione di servizi a favore di società del Gruppo	56
8.2	Prestazione di servizi da parte di società del Gruppo a favore della Banca	57
9	Allegati.....	57

PREMESSA

Il presente documento, in tutte le sue Parti, rappresenta il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 da CA Indosuez Wealth Italy S.p.A e approvato dal CdA della Banca in data 16 luglio 2020 (di seguito il “Modello”).

CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A.¹ – Attività e organizzazione

La Banca, nata nel 1999 e il cui controllo è stato detenuto dal 2006 all’aprile 2018 da un gruppo di primari investitori finanziari europei, è stata acquisita il 30 aprile 2018 da CA Indosuez Wealth (Europe) S.A. (“CAIWE” oppure anche la “Capo Gruppo”), che possiede attualmente il 99,9% del capitale ed ha acquisito nel mese di ottobre 2019 le attività della Succursale del Gruppo in Italia e CAIWI è entrata a far parte di Indosuez Wealth Management, il marchio globale di wealth management del gruppo Crédit Agricole ed è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CAIWE, ai sensi dell’art. 2497 e seguenti del codice civile.

L’attività della Banca è ad oggi focalizzata sul wealth management. In particolare, CAIWI svolge direttamente attività di wealth management, offrendo i servizi di gestione individuale, consulenza, collocamento, ricezione, trasmissione ed esecuzione di ordini per conto terzi, nonché negoziazione in conto proprio².

La modifica dell’assetto proprietario della Banca, tenuto conto delle caratteristiche dimensionali, operative e organizzative e del modello di business, fa tuttora ritenere che il modello tradizionale di amministrazione e controllo risulti l’assetto più idoneo a garantire una gestione efficace ed un sistema di controlli efficiente.

Fermi i ruoli e i compiti degli organi aziendali, così come stabiliti dalle Disposizioni di Vigilanza, il modello tradizionale di amministrazione e controllo si declina nella Banca attraverso, principalmente (i) il ruolo strategico, di supervisione, di indirizzo e di gestione affidato al Consiglio di Amministrazione (l’organo con funzione di supervisione strategica) in materia di *business*, controlli e gestione dei rischi; (ii) in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 11.6 dello Statuto, l’attribuzione di ampi poteri gestori ad un Amministratore Delegato, al quale può essere attribuita altresì la carica di Direttore Generale, oppure, ove non nominato, ad un Direttore Generale, (l’organo con funzione di gestione), al vertice della intera struttura organizzativa - di business e di supporto - della Banca e incaricato della gestione operativa della Banca e della cura dell’adeguatezza del suo assetto organizzativo, amministrativo e contabile, con precisi obblighi di reporting al Consiglio; (iii) avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 13.4. dello Statuto sociale, la nomina di uno o più Vice Direttori Generali, figure di importante supporto all’Amministratore Delegato – cui riportano gerarchicamente – in particolare, a titolo esemplificativo, nella gestione degli aspetti organizzativi e, più in generale, delle funzioni di staff, e (iv) la presenza di un organo con funzione di controllo, il Collegio Sindacale, che espleta le molteplici funzioni di vigilanza ad esso attribuite avvalendosi anche del supporto delle funzioni aziendali di controllo della Banca e dei flussi informativi da parte degli altri organi e delle funzioni aziendali.

¹ A far data dall’11/10/2019 la Banca (ora rinominata CA Indosuez Wealth (Italy) ha acquisto la Branch del Gruppo CA Indosuez Wealth in Italia.

² Attività in fase di dismissione.

Il sistema tradizionale di governance adottato dalla Banca (con le specifiche caratteristiche sopra menzionate) ha trovato spazi innovativi verso efficienza ed efficacia nella gestione e nei controlli nelle previsioni delle Disposizioni di Vigilanza. La Banca ha fatto quindi proprie – attraverso le opportune modifiche statutarie e/o l’adozione di regolamenti e procedure – quelle linee applicative della Vigilanza in tema che permettono un miglioramento della governance, in particolare per quanto concerne la composizione e le competenze del Consiglio di Amministrazione e il ruolo del suo Presidente, le prerogative dei singoli Amministratori, le competenze dell’Assemblea in materia di politiche di remunerazione, l’assicurazione dei flussi informativi adeguati e tempestivi, all’interno e verso gli organi aziendali, garantendo, inoltre, a livello di Gruppo, un’attività di indirizzo, coordinamento e controllo delle società del Gruppo.

Nella rappresentazione del sistema di corporate governance della Banca occorre sottolineare, altresì, l’importanza del ruolo propositivo, di supporto, di coordinamento, informativo e deliberativo attribuito ai due comitati endoconsiliari statuari, e cioè al Comitato per il Controllo Interno e al Comitato per la Remunerazione, per i cui compiti e funzioni si rinvia al prosieguo.

L’assetto organizzativo e gestionale della Banca, come di seguito illustrato, tiene conto delle dimensioni e della complessità operativa della medesima, in applicazione del principio di proporzionalità stabilito nelle Disposizioni di Vigilanza.

CAIWI è particolarmente attenta al miglioramento del proprio sistema di corporate governance e a far sì che lo stesso sia costantemente improntato ai più elevati standard etici. In tale ottica, una profonda opera di riorganizzazione aziendale è stata immediatamente iniziata dai nuovi azionisti, che hanno rilevato la necessità, tra l’altro, di adottare un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive integrazioni e modificazioni (“D. Lgs. 231/2001” o “231”), previo espletamento delle attività valutative del rischio. La Banca, nell’ottica di un costante aggiornamento dei propri strumenti di governance ha sottoposto Il Modello ad aggiornamento nel periodo marzo 2020 - giugno 2020 al fine di recepire i cambiamenti organizzativi interni alla Banca a seguito dell’acquisizione e l’introduzione di ulteriori fattispecie di reato presupposto nell’ambito del D. Lgs. n. 231 del 2001 quali, a titolo esemplificativo, il reato di “traffico di influenze illecite” nell’ambito dell’art. 25 del Decreto e l’art. 25-quinquiesdecies “Reati tributari”.

Il Modello così aggiornato è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di CA Indosuez Wealth (Italy).

Sempre CAIWI nel mese di marzo 2020 ha adottato il Codice di Condotta di Gruppo mantenendo in vigore anche la valorizzazione dello strumento procedurale, ora trasferito in parte in procedure ed in parte nel Codice Etico, al fine di rafforzare i presidi di controllo sulle aree che hanno evidenziato potenziali segnali di rischio e ad avviare – infine - progetti finalizzati a ridurre ulteriormente i rischi di realizzazione di comportamenti illeciti. Tali obiettivi sono stati perseguiti anche attraverso significativi investimenti nei sistemi informativi aziendali, nonché tramite l’istituzione di Funzioni/Servizi/Uffici a presidio dei diversi rischi (Internal Audit, Servizi Legal, Compliance & AML, Risk Management, Organisation, Ufficio Information Technology).

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A. – Finalità e struttura

Il presente documento, corredato di tutti i suoi allegati, costituisce il Modello di organizzazione, gestione e controllo (il “Modello”) adottato dal Consiglio di Amministrazione di CAIWI ai sensi del D. Lgs.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001
N.231

CODICE DOCUMENTO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	STATO DEL DOCUMENTO	
MOG	7.0	16.07.2020	EMESSO	5/57

231/2001.

Il Modello si compone di due sezioni:

- “Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e le basi del Modello”, sezione di carattere generale volta ad illustrare i contenuti del D. Lgs. 231/2001, nonché la funzione del Modello ed i principi generali in esso stabiliti.
- “L’adozione del Modello da parte di CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A.”, sezione volta a dettagliare i contenuti specifici del Modello adottato da CAIWI e suddivisa in una Parte Generale e in Parti Speciali aventi ciascuna l’obiettivo di regolamentare i comportamenti ai fini della prevenzione delle diverse fattispecie di reato interessate dal D. Lgs. 231/2001. Le Parti Speciali sono nell’Allegato IV.

Costituiscono parte integrante del Modello, ancorché non allegati allo stesso, i seguenti documenti sempre consultabili sul sito della Banca (www.ca-indosuez.com):

- Codice Etico;
- Codice di Condotta di Gruppo.

Fanno parte integrante del Modello, altresì, gli Allegati al presente documento e quindi:

- Clausole contrattuali in materia di D. Lgs. 231/2001;
- Regolamento dell’Organismo di Vigilanza;
- Elenco e descrizione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Infine, costituiscono parte integrante del Modello, ancorché non allegati, i seguenti documenti nel contenuto che avranno di tempo in tempo:

- l’organigramma;
- il funzionigramma;
- il Regolamento della Capogruppo;
- il Documento sul Sistema dei Controlli Interni;
- il sistema dei poteri, delle deleghe e delle procure;
- le procedure aziendali ed in particolare le policy/procedure in materia di Market Abuse, di Anticorruzione e di Antiriciclaggio.

Glossario e Definizioni

Attività Sensibili (anche “a Rischio”):

Attività aziendali nel cui ambito potrebbero astrattamente crearsi le occasioni, le condizioni e/o gli strumenti per la commissione di reati;

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N.231

CODICE DOCUMENTO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	STATO DEL DOCUMENTO	
MOG	7.0	16.07.2020	EMESSO	6/57

Banca o CAIWI:

CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A., con sede in Milano;

Collaboratori:

Soggetti diversi dai Consulenti e dai Consulenti Finanziari e che intrattengono con la Banca rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, rapporti di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale, nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Banca verso terzi;

Confisca:

Misura di sicurezza patrimoniale diretta alla definitiva sottrazione di cose specificatamente attinenti alla commissione di un reato ed in particolare di cose che sono servite o che sono state destinate a commettere il reato, ovvero che ne costituiscono il prodotto o il profitto. Il D. Lgs. 231/2001 prevede che sia sempre disposta, salvo per la parte che possa essere restituita al danneggiato, la confisca del prezzo o del profitto del reato e, ove ciò non sia possibile, la confisca di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato;

Consulenti:

Coloro i quali forniscono informazioni e pareri ed assistono la Banca nello svolgimento di determinati atti, in forza di accertata esperienza e pratica in specifiche materie (es. avvocati, notai, fiscalisti, consulenti aziendali e di organizzazione ecc.);

Consulenti Finanziari:

Coloro i quali esercitano professionalmente l'offerta fuori sede di strumenti finanziari e di servizi di investimento, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni ("TUF");

Decreto 231:

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", nel contenuto di tempo in tempo vigente;

Destinatari:

I soggetti ai quali si applicano tutte le disposizioni del Modello, specificati al capitolo 1.3. della Sezione Seconda;

Dipendenti:

Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Banca, ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Banca, nonché i lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato³;

³ Si intendono compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa nonché a progetto, per le
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001
N.231

CODICE DOCUMENTO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	STATO DEL DOCUMENTO	
MOG	7.0	16.07.2020	EMESSO	7/57

Ente:

Ai sensi del Decreto 231, qualsiasi società, consorzio, associazione o fondazione o altro soggetto di diritto, sia esso dotato o meno di personalità giuridica, nonché qualsiasi ente pubblico economico;

Esponenti Aziendali:

Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Direttore Generale, i componenti degli altri organi societari della Banca eventualmente istituiti ai sensi dell'art. 2380 codice civile o delle leggi speciali, nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale, per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione di CAIWI o di una sua unità o divisione, ai sensi del Decreto 231;

Fornitori:

Coloro che forniscono beni o servizi in favore di CAIWI;

Gruppo:

Il Gruppo inteso quale gruppo bancario facente capo alla Banca in qualità di capogruppo e composto dalla società controllata GB & CO. DUE S.r.l.

Illecito Amministrativo:

Ai fini del Decreto 231, gli illeciti amministrativi di abuso di mercato che impegnano la responsabilità amministrativa dell'Ente;

Incaricato di pubblico servizio:

Colui che presta un servizio pubblico ma non è dotato dei poteri del pubblico ufficiale, ovvero che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, non esercita i poteri tipici di questa e non svolge semplici mansioni d'ordine né presta opera meramente materiale. A titolo meramente esemplificativo si rammenta l'attività svolta da chiunque operi in regime di concessione (es. attività di erogazione di finanziamenti pubblici da parte dell'addetto bancario);

Modello:

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo ed i suoi Allegati, nonché gli altri documenti elencati in premessa come facenti parte integrante del Modello;

Norme:

Gli atti normativi – italiani, stranieri o sovranazionali – comunque denominati (compreso il presente Modello e il Decreto 231), nella loro versione di tempo in tempo vigente, anche per effetto di modifiche successive, e comprensivi delle norme o prescrizioni richiamate, primarie, secondarie, ovvero frutto dell'autonomia privata;

Organismo di Vigilanza (o "OdV"):

fattispecie escluse dall'applicazione degli artt. 61 e ss. del D. Lgs. 276/2003.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001
N.231

CODICE DOCUMENTO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	STATO DEL DOCUMENTO	
MOG	7.0	16.07.2020	EMESSO	8/57

Organo dell'Ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, ha il compito di vigilare sull'adeguatezza, sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello;

Partner:

Controparti contrattuali con cui CAIWI addivenga a forme di collaborazione contrattualmente regolate (es. joint venture, RTI);

Pubblici ufficiali:

Ai sensi dell'art. 357 del codice penale, sono "coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblicata la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi⁴ o certificativi⁵". Rientrano, tra gli altri, nella categoria i funzionari bancari nell'espletamento dei compiti di gestione dei pubblici interessi valutari, affidati in esercizio dalla Banca d'Italia alla Società di credito cui il soggetto dipende, gli ufficiali giudiziari, i consulenti tecnici del giudice, i notai, gli esattori di aziende municipalizzate, le guardie giurate, i dipendenti comunali, i dipendenti INPS, ecc;

Reato:

I reati di cui agli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-decies, 25-undecies, 25-duodecies, 25-terdecies, 25-quaterdecies, 25-quinquiesdecies del Decreto 231 e i reati previsti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, nonché ogni altra fattispecie di reato per la quale in futuro venisse prevista la responsabilità amministrativa degli Enti di cui al Decreto 231;

Sanzione interdittiva:

Misura afflittiva prevista dal Decreto 231. Può essere comminata a carico dell'Ente allorché ricorrano determinati presupposti. Tra questi: qualora l'Ente abbia tratto dal reato un profitto di entità rilevante e lo stesso sia stato commesso da soggetti apicali o da subordinati, a causa di gravi carenze organizzative, nonché nell'ipotesi di reiterazione di illeciti. Le sanzioni interdittive consistono: (i) nell'interdizione dall'esercizio dell'attività; (ii) nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; (iii) nel divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; (iv) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi; (v) nel divieto di pubblicizzare beni o servizi;

Sanzione pecuniaria:

Misura afflittiva prevista dal Decreto 231 per la consumazione o per il tentativo di realizzazione dei reati

⁴ Rientra nel concetto di poteri autoritativi non solo il potere di coercizione, ma ogni attività discrezionale svolta nei confronti di soggetti che si trovano su un piano non paritetico rispetto all'autorità (cfr. Cass., Sez. Un. 11/07/1992, n. 181).

⁵ Rientrano nel concetto di poteri certificativi tutte quelle attività di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado.

richiamati dalla medesima normativa. È applicata in quote di importo minimo pari ad Euro 250 e massimo pari ad Euro 1.500 ed in numero non inferiore a cento né superiore a mille. L'entità della sanzione è determinata, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, nonché in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente;

Sequestro conservativo:

Strumento processuale finalizzato ad attuare una tutela cautelare nei casi in cui vi sia la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'Erario dello Stato, nonché le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato. Possono essere oggetto di sequestro conservativo i beni mobili o immobili dell'Ente, o delle somme o cose, allo stesso dovute. Con il sequestro si crea un vincolo di indisponibilità giuridica dei beni assoggettati a tale misura cautelare;

Sequestro preventivo:

Strumento processuale finalizzato a scongiurare il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso, ovvero agevolare la commissione di altri reati. Con il sequestro si crea un vincolo di indisponibilità giuridica dei beni assoggettati a tale misura cautelare. Il Decreto 231 prevede che tale misura possa essere disposta dal giudice in relazione ad ogni cosa che possa essere oggetto di confisca ai sensi della medesima normativa;

Soggetti Apicali:

Soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

Soggetti Subordinati o Subalterni:

Soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di Soggetti Apicali;

Soggetti Pubblici:

Le amministrazioni pubbliche, quindi le aziende e le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, i concessionari di servizi pubblici, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio, nonché i componenti degli Organi comunitari, i funzionari e gli agenti assunti a contratto a norma dello statuto dei funzionari delle comunità europee, le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee, i membri o gli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità Europee e coloro che, nell'ambito di altri stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

SEZIONE PRIMA: IL DECRETO 231 E LE BASI DEL MODELLO

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica e le sanzioni

Il Decreto 231 è stato emanato in parziale attuazione della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, in sede di adeguamento della normativa interna ad alcune convenzioni internazionali e comunitarie⁶ e ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità diretta dell'Ente per la commissione di Reati e di Illeciti Amministrativi da parte di soggetti funzionalmente legati ad esso.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita "amministrativa" dal legislatore e, pur comportando sanzioni di tale natura, presenta i caratteri tipici della responsabilità penale, posto che in prevalenza consegue alla realizzazione di reati⁷ ed è accertata attraverso un procedimento penale⁸.

Gli Enti possono dunque essere considerati responsabili ogniqualvolta si realizzi uno dei Reati o degli Illeciti Amministrativi, nel loro interesse o vantaggio: si ha "**interesse**" quando la condotta illecita è posta in essere con l'esclusivo intento di arrecare un beneficio all'Ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito; il "**vantaggio**", invece, si realizza allorché l'autore dell'illecito, pur non avendo agito al fine di favorire l'Ente, abbia comunque fatto conseguire a quest'ultimo un qualsiasi beneficio, di tipo economico o meno. Diversamente, il "**vantaggio esclusivo**" di chi realizza l'illecito esclude la responsabilità dell'Ente.

La responsabilità amministrativa dell'Ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei Reati rimanga nella forma del **tentativo**.

Ulteriore presupposto per l'applicabilità della normativa è che il Reato o l'Illecito Amministrativo sia **commesso da soggetti qualificati**, ovvero:

- a) da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo degli stessi (Soggetti Apicali);
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (c.d. Soggetti Subordinati o Subalterni).

Dall'impianto del Decreto 231 si deduce che la responsabilità amministrativa degli Enti non esclude, ma anzi si somma, a quella della persona fisica che ha realizzato il comportamento illecito.

L'apparato sanzionatorio prevede misure particolarmente afflittive quali:

⁶ La Legge Delega ratifica e dà esecuzione a diverse convenzioni internazionali, elaborate in base al Trattato dell'Unione Europea, tra le quali le più rilevanti sono:

- la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (Bruxelles, 26 luglio 1995);
- la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri dell'Unione Europea (Bruxelles, 26 maggio 1997);
- la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Parigi, 17 dicembre 1997).

⁷ Oltre che di illeciti amministrativi, in forza della Legge 18 aprile 2005, n. 62.

⁸ Eccezione fatta per gli illeciti amministrativi degli abusi di mercati, accertati dalla Consob.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N.231

CODICE DOCUMENTO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	STATO DEL DOCUMENTO	
MOG	7.0	16.07.2020	EMESSO	11/57

a) **la Sanzione pecuniaria.** Si applica per qualsiasi Illecito Amministrativo ed è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su “quote”.

Nell'ipotesi in cui l'Ente sia responsabile di una pluralità di Illeciti Amministrativi commessi con un'unica azione od omissione o, comunque, commessi nello svolgimento di una medesima attività, e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione più grave, aumentata sino al triplo.

Per i Reati previsti dall'art. 25-*sexies* del Decreto 231 e gli Illeciti Amministrativi di cui all'art. 187-*quinquies* del TUF, se il prodotto o il profitto conseguito dall'Ente è di rilevante entità “*la sanzione pecuniaria è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto*”.

Il Decreto 231 prevede altresì ipotesi di riduzione della Sanzione pecuniaria, allorché l'autore del Reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne abbia ricavato un vantaggio, ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, oppure quando il danno cagionato risulti di particolare tenuità.

La Sanzione pecuniaria, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'Ente ha risarcito integralmente il danno ed ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del Reato, o si è comunque adoperato in tal senso. La Sanzione pecuniaria è, infine, ridotta nel caso in cui l'Ente abbia adottato un modello idoneo alla prevenzione di reati della specie di quello verificatosi.

b) **le Sanzioni interdittive.** Si applicano per alcune tipologie di Reati e per le ipotesi di maggior gravità. Si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il TUB⁹ prevede che alle banche non possano essere applicate in via cautelare le Sanzioni interdittive. La stessa norma stabilisce un flusso informativo tra il Pubblico Ministero, la Banca d'Italia e la Consob, avente ad oggetto il procedimento aperto nei confronti di una banca; è previsto, inoltre, che l'esecuzione

⁹ Art. 97-bis. “Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato.

1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una banca ne dà comunicazione alla Banca d'Italia e, con riguardo ai servizi di investimento, anche alla CONSOB. Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono sentite la Banca d'Italia e, per i profili di competenza, anche la CONSOB, le quali hanno, in ogni caso, facoltà di presentare relazioni scritte.
2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB, per i profili di specifica competenza, di aggiornate informazioni sulla situazione della Banca, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.
3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una Banca le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 co. 2° lett. a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è trasmessa per l'esecuzione dall'Autorità giudiziaria alla Banca d'Italia. A tal fine la Banca d'Italia può proporre o adottare gli atti previsti dal Titolo IV, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela dei diritti dei depositanti e della clientela.
4. Le sanzioni interdittive indicate nell'art. 9, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 non possono essere applicate in via cautelare alle banche. Alle medesime, non si applica, altresì, l'art. 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle succursali italiane di banche comunitarie o extracomunitarie”.

CODICE DOCUMENTO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	STATO DEL DOCUMENTO	
MOG	7.0	16.07.2020	EMESSO	12/57

della Sanzione interdittiva in via definitiva, a carico dell'istituto di credito, spetti alla Banca d'Italia.

In ogni caso, le Sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito il danno, o lo abbia riparato;
- abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del Reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- abbia messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del Reato;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il Reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi Reati.

Qualora ricorrano tutti questi comportamenti – considerati di ravvedimento operoso – anziché la Sanzione interdittiva si applicherà quella pecuniaria.

- c) la **Confisca**. Consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del Reato da parte dello Stato, o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del Reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.
- d) la **Pubblicazione della sentenza**. Può essere inflitta quando all'Ente viene applicata una Sanzione interdittiva; viene effettuata a spese dell'Ente, nel sito internet del Ministero della Giustizia, nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale.

Del pagamento della Sanzione pecuniaria inflitta risponde **soltanto** l'Ente, con il suo patrimonio o il fondo comune; si esclude, pertanto, una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'Ente.

Il Decreto 231 prevede inoltre che, nel caso di trasformazione dell'Ente, resti ferma la responsabilità per i Reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Nelle ipotesi di fusione e scissione, la richiamata normativa stabilisce che l'Ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, è chiamato a rispondere dei Reati dei quali erano responsabili gli Enti partecipanti alla fusione: se, tuttavia, la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento in ordine alla responsabilità amministrativa da Reato, non deve tenersi conto delle condizioni economiche dell'Ente risultante dalla fusione, ma di quelle dell'Ente originario.

Se poi la scissione parziale avviene mediante trasferimento solo di una parte del patrimonio della società scissa, che continua ad esistere, resta ferma la responsabilità dell'Ente scisso per i Reati commessi anteriormente alla scissione. Gli Enti beneficiari della scissione, in cui sia confluito in tutto o in parte il patrimonio della società scissa, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso per Reati anteriori alla scissione: tale obbligo è tuttavia limitato al valore del patrimonio trasferito, sempre che gli Enti beneficiari non abbiano acquisito – anche solo in parte – il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il Reato.

In forza della disposizione di cui all'art. 33 del Decreto 231, nell'ipotesi di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il Reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'Ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'Ente cedente.

L'obbligazione del cessionario è tuttavia limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione o di conferimento, nonché alle Sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o, comunque, dovute per Illeciti Amministrativi di cui il cessionario era a conoscenza.

I reati e gli illeciti che determinano la responsabilità amministrativa

Il catalogo dei Reati originariamente previsto dal Decreto 231 è stato progressivamente ampliato: agli articoli 24 e 25 (reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio) sono stati aggiunti i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis*); i reati di criminalità organizzata (art. 24-*ter*); i reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo ed in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*); i reati contro l'industria e il commercio (art.25-*bis*.1); i reati societari (art. 25-*ter*); i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*); i reati di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25-*quater*.1); i reati contro la personalità individuale (art. 25-*quinqies*); i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25-*sexies*); i reati transnazionali di cui alla legge 146/2006 (art. 10), i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*), i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*); i reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*) e il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-*decies*); i reati ambientali (art. 25-*undecies*); i reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*), i reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*); il reato di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*); i reati tributari (art. 25-*quinqiesdecies*); il reato di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*)¹⁰

Si riporta di seguito l'elencazione dei Reati e degli Illeciti Amministrativi ad oggi rilevanti ai sensi del Decreto 231 e si rinvia alle allegate Parti Speciali per un maggior dettaglio esplicativo.

A) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

(artt. 24.¹¹ e 25.¹², 25 *decies* del Decreto 231)

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal

¹⁰ Introduzione nel D. Lgs. 231/2001 prevista dallo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 2020 (in attuazione della Direttiva PIF 1371/2017/UE).

¹¹ A seguito delle modifiche al decreto legislativo 231/2001, prevista dallo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 2020 (in attuazione della Direttiva PIF 1371/2017/UE), la rubrica dell'art. 24 è stata sostituita dalla seguente: "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture."

¹² A seguito delle modifiche al decreto legislativo 231/2001 prevista dallo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 2020 (in attuazione della Direttiva PIF 1371/2017/UE), la rubrica dell'art. 25 è stata sostituita dalla seguente: "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio."

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001
N.231

CODICE DOCUMENTO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	STATO DEL DOCUMENTO	
MOG	7.0	16.07.2020	EMESSO	14/57

- servizio militare (art. 640 c.p., 2° comma, n. 1);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- Frode informatica (art. 640-*ter* c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. – art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. – art. 319-*bis* c.p. – art. 321 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p., 2° comma – art. 321 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.).

B) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (artt. 24-*bis* del Decreto 231)

- Falsità in un documento informatico pubblico o privato (art. 491-*bis* c.p.);
- Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).
- Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 comma 11, D. L 21 settembre 2019 n.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N.231

CODICE DOCUMENTO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	STATO DEL DOCUMENTO	
MOG	7.0	16.07.2020	EMESSO	15/57

105)

C) Reati di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto 231)

- Associazione per delinquere (art. 416, escluso comma 6, c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416, comma 6, c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto 231)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, comma 1 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464, comma 2, c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.).

D) Reati contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto 231)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art.513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art.513-bis c.p.);

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N.231

CODICE DOCUMENTO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	STATO DEL DOCUMENTO	
MOG	7.0	16.07.2020	EMESSO	16/57

- Frodi contro le industrie nazionali (art.514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art.515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art.516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art.517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art.517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art.517-*quater* c.p.).

E) Reati societari (art. 25-ter del Decreto 231)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-*bis*);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione¹³ (Art. 2624 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* c.c.);
- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

F) Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York in data 9.12.1999 (art. 25-*quater* del Decreto 231)

¹³ Il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, disciplinato dall'art. 2624 c.c. è stato abrogato dall'art. 37, comma 34 del D. Lgs. 39/2010. La nuova formulazione introdotta dal predetto articolato normativo è ora prevista all'art.27, non richiamato dal D.Lgs. 231/2001. Pertanto, il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione non è più considerato rilevante ai fini della Responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001.

G) Reati di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25-quater.1 del Decreto231)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

H) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto231)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p., 1° e 2° comma);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- Pornografia virtuale (art.600-*quater* 1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
- Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-*bis* c.p.);
- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, (art. 603-*bis* c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).

I) Abusi di mercato (reati) (art. 25-sexies del Decreto 231)

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

L'art. 187-*quinquies* del TUF, come modificato dalla legge n. 62 del 2005, dispone la responsabilità amministrativa degli Enti per gli illeciti amministrativi relativi agli abusi di mercato. Segnatamente:

J) Abusi di mercato (illeciti amministrativi) (art. 187-quinquies TUF)

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 187-i TUF).

K) Reati transnazionali

La legge 16 marzo 2006, n. 146 di "ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2006 (in vigore dal 12 aprile 2006), ha previsto la responsabilità amministrativa dell'Ente per la realizzazione di un "reato transnazionale", ossia di un reato:

- a) commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo sia avvenuta in un altro Stato;
- c) ovvero commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero commesso in uno Stato ma che abbia effetti sostanziali in un altro Stato;

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N.231

CODICE DOCUMENTO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	STATO DEL DOCUMENTO	
MOG	7.0	16.07.2020	EMESSO	18/57

e) punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato.

Tali reati-presupposto sono:

- l'associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso (artt. 416 e 416-*bis* c.p.);
- l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* Testo Unico, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- il traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del Testo Unico, di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni);
- l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 337-*bis* c.p.);
- il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

L) Reati di Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto 231)

- I reati di omicidio colposo e di lesioni gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, previsti agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale.

M) Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto 231)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-*ter.1* c.p.).

Il Decreto Legislativo 16 novembre 2007 espressamente abroga, all'art. 64, comma I, lett. f), i commi 5 e 6 dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, che includeva, tra i reati rilevanti ai sensi del Decreto 231, i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, unicamente in presenza di reati "transnazionali".

N) Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto 231)

- Reati in materia di violazione del diritto d'autore (previsti dagli artt. 171, comma 1, lett. a) *bis* e comma 3, 171 *bis*, 171 *ter*, 171 *septies* e 171 *octies* della Legge 633 del 1941).

O) Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto 231)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N.231

CODICE DOCUMENTO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	STATO DEL DOCUMENTO	
MOG	7.0	16.07.2020	EMESSO	19/57

(art.377-bis c.p.).

P) Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto 231)

- Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-*bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
- Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5, parte terza, TUA (art. 137 del D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152);
- Scarichi nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137, c.11 del D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152);
- Scarico nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aereomobili (art. 137, c.13 del D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152);
- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, c.1 D.Lgs.152/2006);
- Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, c.3 D.Lgs. 152/2006);
- Miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256, c.5 D.Lgs.152/2006);
- Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, c.6 D.Lgs.152/2006);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257, c.1 D.Lgs.152/2006);
- Inquinamento, provocato da sostanze pericolose del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257, c.2 D. Lgs.152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, c.4, secondo periodo, D.Lgs.152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, c.1 D.Lgs.152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 452-*quaterdecies* c.p. c.2 D.Lgs.152/2006);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-

bis, c.6 D.Lgs.152/2006);

- Uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (art. 260-*bis*, c.7 D.Lgs.152/2006);
- Alterazione fraudolenta di una copia cartacea della scheda SISTRI – Area Movimentazione da parte del trasportatore (art. 260-*bis*, c.8 D.Lgs.152/2006);
- Superamento, nell’esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria (art. 279, c.5 D.Lgs.152/2006);
- Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione, senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell’osservanza delle prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari (art. 1, c.1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n.150);
- Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione, senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell’osservanza delle prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari (art. 1, c.1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n.150);
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (art. 3-*bis*, c.1 Legge 7 febbraio 1992 n.150);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività (art. 6, c.4 Legge 7 febbraio 1992 n.150);
- Impiego delle sostanze lesive dell’ozono (art.3, c.6 Legge 28 dicembre 1993 n.549);
- Versamento doloso in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (art.8, c.1 e 2 D.Lgs. 6 novembre 2007, n.202);
- Versamento colposo in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (art.9, c.1 e 2 D.Lgs. 6 novembre 2007, n.202).

Q) Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

(art. 25-duodecies del Decreto 231)

- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 comma 12-*bis*, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, cd. Testo Unico sull’Immigrazione – T.U.I.).

R) Razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* del Decreto 231)

- Razzismo e xenofobia (art. 604-*bis* c.p.).

S) Frode sportiva (art. 25-*quaterdecies* del Decreto 231)

- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (artt. 1 e 4, L.13 dicembre 1989, n. 401)

T) Reati tributari (art. 25-*quingiesdecies* del Decreto 231)

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

CODICE DOCUMENTO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	STATO DEL DOCUMENTO	
MOG	7.0	16.07.2020	EMESSO	21/57

(art. 2 comma 1, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 comma 2-bis, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 comma 1, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 comma 2-bis, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- indebita compensazione (art. 10-quater, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

I reati commessi all'estero

Secondo quanto espressamente stabilito nel Decreto 231, l'Ente può essere chiamato a rispondere sul territorio dello Stato italiano di Reati commessi all'estero.

I presupposti su cui si fonda tale responsabilità sono:

- a) il Reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente;
- b) l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) l'Ente risponde solo nei casi ed alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (norme del codice penale che disciplinano i reati commessi all'estero; qualora la legge preveda che l'autore del comportamento illecito sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'Ente medesimo);
- d) l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

L'adozione del Modello come possibile esimente dalla responsabilità amministrativa

Il Decreto 231 prevede una **forma specifica di esonero dalla responsabilità amministrativa** dipendente dai Reati qualora l'Ente sia in grado di **provare** che:

- 1) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quelli verificatosi;
- 2) il compito di verificare il funzionamento e l'osservanza del modello nonché di curarne l'aggiornamento sia stato affidato ad un organo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N.231

CODICE DOCUMENTO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	STATO DEL DOCUMENTO	
MOG	7.0	16.07.2020	EMESSO	22/57

- 3) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e gestione;
- 4) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organo di cui al punto 2).

La responsabilità dell'Ente è pertanto ricondotta alla c.d. "colpa da organizzazione", ossia alla mancata adozione o al mancato rispetto di *standard* doverosi attinenti all'organizzazione ed all'attività dell'Ente medesimo.

L'esonero dalla responsabilità per l'Ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, posto che in quest'ultimo deve rinvenirsi il carattere di concreta e specifica **efficacia** nonché quello di effettività. Con particolare riferimento al primo di tali requisiti, il Decreto 231 prescrive – all'art. 6, comma 2 – le seguenti fasi propedeutiche ad una corretta implementazione del Modello:

- a) individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi Reati previsti dal Decreto 231;
- b) previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati da prevenire;
- c) individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di Reati;
- d) previsione degli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- e) introduzione di un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Come si vedrà più oltre nel dettaglio, il Modello è stato predisposto da CAIWI con l'obiettivo di rispondere ai requisiti sopra elencati. Nella definizione del Modello ci si è altresì ispirati, oltre alle Linee Guida di categoria di seguito enunciate, al c.d. "**Decalogo 231**"¹⁴, che, tra l'altro, prescrive che:

1. Il Modello deve essere adottato a seguito di una mappatura dei rischi di reato specifica ed esaustiva e non meramente descrittiva o ripetitiva del dettato normativo;
2. Il Modello deve prevedere che i componenti dell'Organismo di Vigilanza posseggano capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale;
3. Il Modello deve, tra l'altro, prevedere la sentenza di condanna, ancorché non definitiva o di patteggiamento, per uno dei reati richiamati dal Decreto 231, quale causa di ineleggibilità a componente dell'Organismo di Vigilanza;
4. Il Modello deve differenziare tra formazione rivolta ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, all'Organismo di Vigilanza ed ai preposti al controllo interno;
5. Il Modello deve prevedere il contenuto dei corsi di formazione, la loro frequenza, l'obbligatorietà

¹⁴ Ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano, dott.ssa Secchi, in data 20 settembre 2004.

della partecipazione ai corsi, i controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi;

6. Il Modello deve prevedere espressamente la comminazione di sanzioni disciplinari nei confronti degli amministratori, Direttori Generali e Compliance Officer che, per negligenza ovvero imperizia, non abbiano saputo individuare, e conseguentemente eliminare, violazioni del Modello o la perpetrazione di Reati;
7. Il Modello deve prevedere sistematiche procedure di ricerca ed identificazione dei rischi quando sussistano circostanze particolari (es. emersione di precedenti violazioni, elevato turn-over del personale);
8. Il Modello deve prevedere controlli di routine e controlli a sorpresa – comunque periodici – nei confronti delle attività aziendali sensibili;
9. Il Modello deve prevedere e disciplinare un obbligo per i dipendenti, i Direttori, gli amministratori della società, di riferire all’Organismo di Vigilanza notizie rilevanti e relative alla vita dell’Ente, a violazioni del Modello o alla consumazione di Reati. In particolare, deve fornire concrete indicazioni sulle modalità, attraverso le quali coloro che vengano a conoscenza di comportamenti illeciti possano riferire all’Organismo di Vigilanza;
10. Il Modello deve contenere protocolli e procedure specifici e concreti.

Con riferimento al requisito dell’effettività, il legislatore ha espressamente stabilito la verifica periodica nonché l’eventuale modifica del Modello, ogniqualvolta l’Ente modifichi la propria struttura organizzativa o l’oggetto delle attività sociali o si rilevino significative violazioni delle prescrizioni. L’effettività è inoltre garantita dalla previsione di un *“sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

Le Linee guida dettate dalle associazioni di categoria quali basi del Modello

Il Decreto 231 prevede che il Modello possa essere adottato “sulla base” di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti.

CAIWI, nella predisposizione del presente documento, ha fatto quindi riferimento anche alle Linee Guida dell’ABI (Associazione Bancaria Italiana), associazione di categoria cui CAIWI aderisce, emanate in data 2 marzo 2004 ed all’aggiornamento del 22 novembre 2007 della stessa ABI in materia di abusi di mercato. L’ABI ha inoltre pubblicato in data 6 giugno 2008 una Circolare integrativa del catalogo dei reati-presupposto relativamente all’introduzione dei Reati informatici. Infine, con Circolare n. 1 del 9 gennaio 2009, l’ABI ha pubblicato le nuove Linee Guida, a seguito dell’aggiornamento del Decreto 231, con l’introduzione dei Reati in materia di “riciclaggio” e dei Reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.¹⁵¹³

Tali Linee Guida dell’ABI rappresentano, come nelle stesse esplicitato, “una base di lavoro cui gli associati possono ispirarsi per costruire modelli organizzativi idonei alla prevenzione dei reati menzionati dal

¹⁵ Inoltre, il 1° dicembre 2015, l’ABI ha pubblicato la circolare Serie Legale n. 6/2015 che analizza i riflessi dell’introduzione del nuovo delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) sull’attività delle banche e i connessi rischi.

decreto e tali da poter essere elusi solo fraudolentemente” ed in esse si segnalano i criteri che devono informare il Modello degli istituti di credito e le fasi necessarie per la loro implementazione. In particolare:

- “mappatura delle attività o funzioni aziendali nell’ambito delle quali possono essere commessi reati di cui al decreto, al fine di commisurare i presidi da adottare in relazione all’esistenza di rischi concreti”. Si evidenzia, pertanto, l’importanza di procedere all’analisi delle fattispecie di reato considerate nel Decreto 231 e di individuare le aree, i soggetti e le forme di operatività in relazione ai quali può sussistere un rischio di realizzazione dei medesimi illeciti;
- valutazione della idoneità dei presidi esistenti, così da assumere le decisioni in ordine alla eventuale implementazione delle procedure di controllo. La Banca *“deve prevedere, ovvero migliorare ove esistenti, meccanismi di procedimentalizzazione delle decisioni, rendendo documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, così da impedire gestioni improprie di risorse finanziarie dell’ente”*. Tra i principi cui deve ispirarsi il Modello, l’ABI segnala:
 - la verificabilità, la documentabilità, la coerenza e la congruenza di ogni operazione; la separazione delle funzioni, da intendersi come necessità di coinvolgere diversi soggetti nella gestione di uno stesso processo: ciò che, in altri termini, significa l’impossibilità da parte di chiunque di gestire in autonomia un intero processo;
 - la documentazione delle decisioni e dei controlli;
 - il richiamo al rispetto dei principi di correttezza e trasparenza ed all’osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti, nell’intraprendere e nel gestire i rapporti con la Pubblica Amministrazione, ogniqualvolta si stipula o si esegue un contratto, ci si aggiudica, si gestiscono o si ottengono concessioni, appalti o autorizzazioni, si subiscono attività ispettive, di controllo, di indagine, ivi comprese quelle inerenti i procedimenti giudiziari;
 - la definizione dei poteri e delle responsabilità in specifiche procedure da diffondere all’interno dell’organizzazione;
 - la diffusione del Modello e la costante attività di formazione del personale;
 - obbligatorietà di un sistema di informativa nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello;
 - definizione di un sistema disciplinare volto a stigmatizzare le infrazioni alle regole di cui al Modello.

CODICE DOCUMENTO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	STATO DEL DOCUMENTO	
MOG	7.0	16.07.2020	EMESSO	25/57

SEZIONE SECONDA: L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI CA INDOSUEZ WEALTH (ITALY) S.P.A.

1. Il Modello di CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A.

1.1 Le attività e la struttura organizzativa del Gruppo

CAIWI, come sottolineato in Premessa, è stata acquisita il 30 aprile 2018 da CAIWE che possiede attualmente il 99,9 % del capitale. CAIWI è quindi entrata a far parte di Indosuez Wealth Management, il marchio globale di wealth management del gruppo Crédit Agricole ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CAIWE, ai sensi dell'art. 2497 e seguenti del codice civile.

L'attività della Banca è focalizzata sul wealth management (si rimanda a quanto riportato nella Premessa).

L'assetto organizzativo e gestionale della Banca tiene conto delle dimensioni e della complessità operativa della medesima, in applicazione del principio di proporzionalità declinato nelle stesse Disposizioni di Vigilanza.

La struttura organizzativa della Banca è riflessa nell'organigramma, oltre che nell'insieme dei documenti aziendali (quali il funzionigramma e le procedure aziendali), che contribuiscono alla composizione del c.d. "corpo normativo" della Banca ed in cui sono definiti i compiti e le aree di responsabilità delle diverse funzioni nelle quali si articola l'organizzazione della Banca.

Ai fini di rafforzare il proprio sistema dei controlli interni e di conformarsi a quanto previsto dalla normativa di vigilanza, la Banca ha istituito la Funzione di Risk Management, la Funzione Compliance e AML ai sensi del Provvedimento di Banca d'Italia del 10 marzo 2011. Inoltre, al fine di rafforzare i principi di controllo sulla rete commerciale e l'ottimizzazione dei relativi processi, è stata istituito il ruolo di Chief Risk Officer (CRO). Al CRO spetta il compito di definire e gestire, in coerenza con le strategie e gli obiettivi aziendali e in coordinamento con il Comitato di Gestione e Controllo Rischi, politiche e procedure in materia di gestione dei rischi.

Più recentemente, a seguito dell'operazione di acquisizione da parte di Indosuez Wealth Management, l'assetto organizzativo della Banca ha subito alcune modifiche. In tale contesto, riportano gerarchicamente all'AD le seguenti strutture organizzative: Wealth Management, Markets, Investments & Structuring, Business Management, Communication Marketing & New Media, Compliance & AML.

Mentre riportano gerarchicamente ai Vice Direttori Generali le seguenti strutture organizzative: Organisation, Operations, Risks & Permanent Controls, Human Resources, Finance, Legal, Corporate Secretary, Strategic Oper & Special Projects.

Con particolare riferimento alle funzioni aziendali di controllo le stesse risultano articolate nelle seguenti strutture organizzative:

- Servizio Risks & Permanent Controls;
- Compliance & AML;
- Servizio Legali;
- Internal Audit;
- Data Protection Officer.

Resta inteso che le diverse unità organizzative di CAIWI hanno anche linee di riporto sulle rispettive funzioni (c.d. struttura a matrice). In ogni caso, il Local Chief Risk Officer, il Local Compliance Officer e l'Internal Auditor riportano funzionalmente ai rispettivi responsabili di CA Indosuez Wealth (Europe).

Si fa presente, altresì, che la figura del Data Protection Officer (DPO) è operativa dal 25 maggio 2018.

Alla data odierna, la Banca controlla la Società GB & CO. DUE S.r.l.

1.2 Funzione e scopo del Modello

Attraverso il Modello, CAIWI intende segnatamente perseguire le seguenti finalità:

- adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli Enti, nonché verificare e valorizzare i presidi già in essere, atti a prevenire la realizzazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231;
- informare tutti i Destinatari della portata della normativa e delle severe sanzioni che possono ricadere sulla Banca e sull'autore del comportamento illecito nell'ipotesi di perpetrazione dei Reati e degli Illeciti Amministrativi sanzionati dal Decreto 231;
- rendere noti a tutti i Destinatari l'oggetto e l'ambito di applicazione della richiamata normativa;
- rendere noto a tutti i Destinatari che CAIWI non tollera condotte che, anche se ispirate ad un malinteso interesse della Banca, siano contrarie a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a regole aziendali interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività sociali cui la Banca si ispira;
- informare tutti i Destinatari dell'esigenza di un puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, la cui violazione è punita con severe sanzioni disciplinari;
- informare i Collaboratori, i Consulenti, i Fornitori ed i Partner della Banca della portata della normativa nonché dei principi etici e delle norme comportamentali adottate dalla Banca;
- informare i Collaboratori, i Consulenti, i Fornitori ed i Partner della Banca del fatto che CAIWI non tollera condotte contrarie a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a regole aziendali interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività cui la Banca si ispira e che ogni violazione può importare le conseguenze indicate nelle relative clausole contrattuali;
- in generale, assumere le iniziative necessarie, mediante i più opportuni interventi, al fine di prevenire comportamenti illeciti nello svolgimento delle attività sociali, con particolare riguardo alle condotte ricomprese nell'ambito di applicazione del Decreto 231.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N.231

CODICE DOCUMENTO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	STATO DEL DOCUMENTO	
MOG	7.0	16.07.2020	EMESSO	27/57

1.3 I Destinatari del Modello

Sono Destinatari del presente Modello gli Esponenti Aziendali, i Dipendenti ed i Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede. I Destinatari sono oggetto di specifiche e diversificate attività di formazione ed informazione sui contenuti del Modello.

1.4 Altri soggetti tenuti al rispetto dei valori etici e delle regole comportamentali adottate da CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A.

I Consulenti e i Fornitori¹⁶ sono tenuti al rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto 231 e dei principi etici adottati dalla Banca, attraverso la documentata presa visione del Codice Etico. Ai medesimi soggetti si estendono, altresì, le regole e i principi di controllo contenuti nelle Parti Speciali del Modello, relativi alla specifica area di attività.

Per quanto riguarda eventuali Partner che svolgano attività sul territorio dello Stato italiano, la Banca richiede il rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto 231 e dei principi etici adottati tramite apposite clausole contrattuali e chiede che i principi etici, su cui si basano le attività del Partner, risultino collimanti con quelli di cui al Codice Etico di CAIWI e del Codice di Condotta di Gruppo.

1.5 Le modalità di costruzione del Modello

CAIWI ha proceduto alla redazione del proprio Modello successivamente al mutamento nel controllo della Banca. Il processo di redazione è stato finalizzato alla verifica dell'efficacia dei presidi esistenti, in particolare nelle attività maggiormente "sensibili" ai rischi di Reato. A tal fine si è, pertanto, avviato un processo di analisi delle Attività Sensibili e dei presidi di controllo: attraverso tale attività la Banca, pur nella consapevolezza di tendere al migliore sistema di *corporate governance* e di essere costantemente sensibile ai dettami del legislatore del Decreto 231, ha inteso procedere ad un ulteriore rafforzamento dei propri presidi di controllo.

Nella definizione del presente Modello, la Banca ha proceduto per passi logici successivi ed, in particolare, alla:

- mappatura delle Attività Sensibili;
- identificazione dei profili di rischio;
- rilevazione dei presidi di controllo e *gap analysis*;
- individuazione di un Organismo di Vigilanza, interno alla struttura aziendale, preposto alla vigilanza

¹⁶ Da intendersi sia come persone fisiche che come persone giuridiche.

ed all’osservanza del Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali, nonché alla cura dell’aggiornamento del Modello medesimo;

- individuazione delle risorse a disposizione dell’OdV, di entità adeguata ai compiti affidatigli ed ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
- individuazione dei principi generali di un adeguato sistema di controllo interno nelle materie rilevanti ai fini del Decreto 231 ed in particolare:
 - la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del Decreto 231;
 - il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
 - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - le comunicazioni all’OdV delle informazioni rilevanti.

Nel corso dello svolgimento delle attività di mappatura dei rischi, la Banca ha svolto un processo di sensibilizzazione del personale, rispetto, sia alla funzione del Modello, che ai principi comportamentali cui si ispirano la Banca e il Gruppo. A tal fine, le iniziali attività di implementazione del presente documento hanno preso avvio da un incontro (c.d. “kick-off meeting”) con la partecipazione di numerosi responsabili delle unità funzionali della Banca, in cui si sono illustrati la portata del Decreto 231, le fasi di sviluppo del processo teso alla definizione del presente Modello e il coinvolgimento richiesto ai singoli responsabili; il documento presentato, corredato di una descrizione dei Reati rilevanti ai sensi del Decreto 231, è stato quindi inviato a tutti i partecipanti.

La Banca ha, inoltre, provveduto a promuovere la conoscenza del Modello attraverso diverse sessioni formative, che hanno coinvolto tutte le aree della Banca, al fine di illustrare i contenuti del Modello e sensibilizzare i comportamenti dei Destinatari rispetto a quanto previsto dal Modello e dalla normativa in vigore.

Per quanto alle fasi di “costruzione” del Modello, le medesime si sono articolate come di seguito descritto.

1.6 La raccolta e l’analisi della documentazione

La prima fase, necessariamente prodromica, ha riguardato l’esame della documentazione della Banca e del Gruppo CA Indosuez Wealth (Europe), (Direttive di gruppo, procedure operative di gruppo, delibere assembleari e del C.d.A., procedure operative interne, organigramma, funzionigramma, circolari, ordini di servizio, insieme dei poteri, delle deleghe e delle procure, sistema dei controlli interni, ecc.) al fine dell’individuazione del contesto normativo e operativo interno di riferimento per la Banca.

Sulla base dell’analisi della documentazione e con il contributo fattivo fornito dai Responsabili di Aree e Servizi, si è provveduto alla redazione delle schede di compendio delle attività di competenza delle diverse Aree e dei Servizi di CAIWI.

1.7 Mappatura delle attività, identificazione dei profili di rischio, rilevazione dei

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N.231

CODICE DOCUMENTO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	STATO DEL DOCUMENTO	
MOG	7.0	16.07.2020	EMESSO	29/57

presidi di controllo e gap analysis

Sulla scorta delle informazioni raccolte, si è quindi proceduto ad incontrare i medesimi Responsabili, al fine di discutere ed approfondire le informazioni già fornite per iscritto e procedere alla mappatura delle Attività a Rischio, individuando appunto le aree “sensibili” rispetto ai Reati sanzionati dal Decreto 231.

Sono state, pertanto, identificate le aree a rischio di commissione dei Reati e degli Illeciti Amministrativi, rilevanti ai sensi del Decreto 231, e quelle strumentali, intendendosi, rispettivamente, le aree di attività il cui svolgimento può dare *direttamente* adito alla commissione di una delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto 231 e le aree in cui, in linea di principio, potrebbero configurarsi le *condizioni, le occasioni o i mezzi* per la commissione dei Reati e degli Illeciti. I risultati di tale attività sono stati formalizzati nei documenti denominati “Memorandum” e “Matrici del profilo di rischio potenziale”, le quali ultime, oltre ad illustrare le attività di competenza di ciascuna Area e Servizio, identificano i profili di rischio di commissione delle ipotesi di Reato e di Illecito Amministrativo.

Per ciascuna attività si è indicata la ragione di sussistenza di ciascun profilo di rischio ed è, quindi, stata associata la relativa area di rischio e/o strumentale rispetto alla quale valutare l’adeguatezza dei controlli in essere.

Tali documenti sono a disposizione dell’Organismo di Vigilanza ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale ad esso demandata.

Sulla base della mappatura di cui sopra e dei meccanismi di controllo in essere, è stata effettuata un’analisi intesa a valutare l’adeguatezza del sistema dei controlli esistente, ossia l’attitudine a prevenire o individuare comportamenti illeciti, quali quelli sanzionati dal Decreto 231. In specifico, le aree rilevanti ai fini del Decreto 231 sono state valutate rispetto al sistema dei presidi/controlli esistenti presso la Banca, per evidenziare eventuali disallineamenti rispetto alla *best practice* e per ricercare possibili soluzioni utili e porvirimedio.

In tale fase, particolare attenzione è stata dedicata ad individuare e regolare i processi di gestione e di controllo delle risorse finanziarie nelle attività ritenute sensibili alla realizzazione dei comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231, nonché a rafforzare i presidi rispetto alle aree in cui si potrebbero manifestare profili di rischio.

Sulla base dell’attività di cui sopra, sono state definite le esigenze di allineamento dei meccanismi di controllo in essere rispetto a ciascuna delle aree a rischio reato e/o strumentali identificate.

Analogamente si è proceduto e, ove necessario in futuro, si procederà, nelle attività di aggiornamento del Modello, conseguenti ad interventi normativi e/o a modifiche organizzative rilevanti.

1.8 Identificazione normativa interna sensibile ai sensi del D. Lgs. 231/01

Nel corso delle attività di aggiornamento del Modello, sono state predisposte delle matrici di collegamento (*dashboard*) quali carte di lavoro, per identificare il set procedurale a presidio delle attività ritenute sensibili alla realizzazione dei comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231. In particolare, per ciascuna Area/Servizio, si è provveduto alla redazione di matrici di collegamento, rappresentativa del corpo normativo interno identificato a presidio delle attività sensibili potenzialmente commissibili nell’ambito di ciascuna Area/Servizio.

1.9 Sviluppo del Modello – La formalizzazione del Codice Etico

CAIWI si è dotata di un Codice Etico che recepisce e formalizza i principi e le visioni etico-comportamentali che concorrono opportunamente a definire il profilo etico della Banca, sia per quanto riguarda l'immagine esterna, che nell'orientamento di tutti coloro che agiscono nella e per la Banca.

1.10 Sviluppo del Modello – La valutazione del sistema dei poteri, delle deleghe e delle procure

Il sistema dei poteri di CAIWI è improntato ai criteri di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Gli strumenti organizzativi esistenti (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, procure, etc.) sono ispirati ai seguenti principi generali:

- conoscibilità all'interno della Banca;
- chiara descrizione delle linee di riporto;
- sistema di "doppia firma" sui documenti.

Come detto in Premessa, il governo societario di CAIWI è gestito dal Consiglio di Amministrazione. Si fa presente che attualmente è in fase di revisione il progetto di Governo Societario al fine di riflettere le evoluzioni sotto il profilo organizzativo derivanti dalla entrata di CAIWI in CA Indosuez Wealth (Europe) S.A.

Fermi i ruoli e i compiti degli organi aziendali così come stabiliti dalle Disposizioni di Vigilanza, il modello tradizionale di amministrazione e controllo si declina nella Banca attraverso, principalmente:

- il ruolo strategico, di supervisione, di indirizzo e di gestione affidato al **Consiglio di Amministrazione** (l'organo con funzione di supervisione strategica) in materia di *business*, controlli e gestione dei rischi;
- in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 11.6 dello Statuto, l'attribuzione di ampi poteri gestori ad un **Amministratore Delegato**, al quale è altresì attribuita la carica di Direttore Generale, oppure, ove non nominato, ad un **Direttore Generale**, (l'organo con funzione di gestione), al vertice della intera struttura organizzativa - di business e di supporto - della Banca e incaricato della gestione operativa della Banca e della cura dell'adeguatezza del suo assetto organizzativo, amministrativo e contabile, con precisi obblighi di reporting al Consiglio;
- avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 13.4. dello Statuto sociale, la nomina di uno o più Vice **Direttori Generali**, figure di importante supporto all'Amministratore Delegato – cui riportano gerarchicamente – in particolare, a titolo esemplificativo, nella gestione degli aspetti organizzativi e, più in generale, delle funzioni di staff,
- la presenza di un organo con funzione di controllo, il **Collegio Sindacale**, che espleta le molteplici

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N.231

CODICE DOCUMENTO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	STATO DEL DOCUMENTO	
MOG	7.0	16.07.2020	EMESSO	31/57

funzioni di vigilanza ad esso attribuite avvalendosi anche del supporto delle funzioni aziendali di controllo della Banca e dei flussi informativi da parte degli altri organi e delle funzioni aziendali.

Il sistema tradizionale di governance adottato dalla Banca (con le specifiche caratteristiche sopra menzionate) ha trovato spazi innovativi verso l'efficientamento della gestione e dei controlli nelle previsioni delle Disposizioni di Vigilanza. La Banca ha fatto quindi proprie – attraverso le opportune modifiche statutarie e/o l'adozione di regolamenti e procedure – quelle linee applicative della Vigilanza in tema che permettono un miglioramento della *governance*, in particolare per quanto concerne la composizione e le competenze del Consiglio di Amministrazione e il ruolo del suo Presidente, le prerogative dei singoli Amministratori, le competenze dell'Assemblea in materia di politiche di remunerazione, l'assicurazione dei flussi informativi adeguati e tempestivi tra, all'interno e verso gli organi aziendali, garantendo, un'attività di indirizzo, coordinamento e controllo.

Il funzionigramma aziendale, il *corpus* normativo interno (costituito da *policy*, regolamenti, procedure operative, norme operative, manuali operativi, ordini di servizio e comunicazioni interne) e il *corpus* normativo di Gruppo (costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da Direttive, procedure, ecc..), inoltre, dettagliano i ruoli e le responsabilità delle diverse funzioni aziendali nello svolgimento dei servizi e delle attività di investimento. Tale documentazione è resa disponibile al personale interessato mediante notifica via *e-mail* e pubblicazione in uno specifico *repository* accessibile a tutto il personale (DB di Gruppo e "DB Normativa Interna").

- La normativa interna è sottoposta ad un processo di aggiornamento nel continuo in conseguenza di eventuali mutamenti intervenuti nell'operatività, novità normative, variazioni di organigramma. Gli aggiornamenti sono portati a conoscenza di tutti gli addetti interessati mediante informativa via *e-mail* e pubblicazione sul DB Normativa Interna.
- La corretta applicazione della normativa interna è oggetto di specifica verifica da parte delle Funzioni Aziendali di Controllo, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze. Queste ultime sono indipendenti gerarchicamente dai responsabili delle Strutture operative, di staff e di business e riportano direttamente al Consiglio di Amministrazione. Si fa riferimento alla Funzione di Internal Audit, mentre riportano all'Amministratore Delegato i CRO, la Funzione di Compliance, la Funzione Antiriciclaggio e la Funzione di Risk Management. Nessuna delle suddette funzioni è esternalizzata a Strutture del Gruppo o terze.

È stata, inoltre, valutata l'adeguatezza del sistema di deleghe e procure con riferimento alle attività proprie di CAIWI, verificando eventuali necessità di adattamento. In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere idoneo ai fini della prevenzione dei Reati e tale da assicurare un'efficace ed efficiente gestione delle attività svolte da CAIWI. In tal senso, l'impianto del sistema deve essere fondato sulle seguenti regole:

- a) i compiti e le responsabilità sono allocati in modo chiaro e appropriato;
- b) è prevista una costante verifica dell'esercizio dei poteri delegati;
- c) in materia di erogazione del credito, le deleghe devono risultare da una delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) la griglia e i limiti di eventuali deleghe "a cascata" devono essere documentati;

- e) il delegato, ove applicabile in relazione ai poteri delegati, deve disporre di poteri di spesa appropriati rispetto alle funzioni ad esso conferite.

Come definito più dettagliatamente nelle Parti Speciali del Modello, le procedure interne devono prevedere per ogni processo la chiara definizione dei ruoli degli attori coinvolti e la separazione di funzioni tra tali attori, nel rispetto di regole che distinguano, da un canto, chi attua e chi conclude le azioni e, dall'altro, chi controlla l'elaborato. È altresì necessario che le deleghe: (i) abbiano cura di rispettare regole di coerenza con la posizione ricoperta dal delegato all'interno di CAIWI, evitando potenziali disallineamenti tra l'incarico svolto all'interno della Banca e i poteri a lui delegati; (ii) definiscano i poteri del delegato ed i rapporti gerarchici che questi è tenuto a rispettare; infine, (iii) che i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione risultino coerenti con gli obiettivi aziendali.

1.11 Sviluppo del Modello – la Revisione del Sistema Sanzionatorio

Il Decreto 231, all'art. 6, comma 2, lettera c), prevede espressamente per l'Ente l'onere di "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello".

A tal proposito, occorre segnalare che in data 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 179/2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (cd. "*Whistleblowing*") che ha integrato i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater 3 all'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, prevedendo sanzioni disciplinari nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante, ovvero l'obbligo di sanzionare chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

Per i dettagli in merito si rimanda al capitolo 4 di questa Sezione.

1.12 Sviluppo del Modello – la Revisione delle Clausole Contrattuali

È stata valutata, infine, la necessità di inserire specifiche clausole contrattuali per regolare i rapporti con i Consulenti Finanziari, e con alcune tipologie di Collaboratori, Consulenti, Fornitori e Partner, secondo le prescrizioni di cui al Decreto 231 (Allegato n. I).

1.13 Sviluppo del Modello – Raggruppamenti Temporanei d'impresa

Nell'ipotesi in cui la Banca decida di costituire e/o di far parte di un RTI, la stessa non partecipa a raggruppamenti temporanei di cui fanno parte imprese che non sono dotate di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 o di Compliance Program, salvo che si preveda che l'impresa partecipante non dotata di tale Modello o del predetto programma interno di conformità non assuma la qualità di mandataria e si impegni per iscritto ad operare osservando il Modello Organizzativo della mandataria.

La struttura organizzativa (il cui responsabile sottoscrive ovvero propone al legale rappresentante della Banca la sottoscrizione del mandato) assicura l'osservanza dei principi ed aspetti procedurali di cui sopra.

Infine, ai Raggruppamenti temporanei di Impresa si applicano altresì le previsioni contenute nella Parte Speciale del Modello inerenti alla stipula di contratti di fornitura e/o partnership, con particolare riferimento ai principi di controllo previsti in caso di instaurazione di un rapporto con società e/o Enti aventi natura privatistica. Più in dettaglio:

- acquisizione, da parte delle imprese che costituiscono l'associazione, di una dichiarazione sull'eventuale presenza di incarichi come soggetto apicale di altre società o Enti aventi natura privatistica oppure di eventuali legami (parentela o affinità fino al secondo grado) con soggetti apicali di altre società o Enti aventi natura privatistica – ivi inclusi coloro che esercitano funzioni direttive anche di fatto; in caso positivo, previsione di un *iter* autorizzativo rafforzato;
- previsione di un'informativa obbligatoria all'OdV contenente il dettaglio dei Raggruppamenti temporanei di Impresa costituiti con altre società o Enti aventi natura privatistica i cui Legali Rappresentanti, Procuratori e altri soggetti apicali (così come definiti ai sensi dell'art. 2635 c.c. e dell'all'art. 5 D. Lgs 231/2001) sono soggetti apicali di altre società o Enti aventi natura privatistica con cui la Banca opera in regime di concorrenza, ovvero hanno legami (parentela o affinità fino al secondo grado) con soggetti apicali di altre società o Enti aventi natura privatistica con cui la Banca opera in regime di concorrenza.

1.14 Sviluppo del Modello – L'istituzione di un Organismo di Vigilanza

Ai fini dell'esonero dalla responsabilità amministrativa, il Decreto 231 prevede a carico dell'Ente anche l'obbligatoria istituzione di un organismo interno all'Ente, dotato di un autonomo potere di iniziativa e controllo, per la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché per la cura dell'aggiornamento dello stesso.

Il Decreto 231 è stato innovato attraverso l'introduzione di una nuova previsione¹⁷, che ammette la possibilità per le società di capitali di attribuire al Collegio Sindacale, al Consiglio di Sorveglianza o al Comitato per il controllo della gestione, le funzioni dell'Organismo di Vigilanza (comma 4- *bis* dell'art. 6 del Decreto 231).

Alla luce di tale nuova previsione normativa e in continuità con l'Organo di Controllo esistente al momento dell'acquisizione, il Consiglio di Amministrazione della Banca, in data 30 aprile 2018, ha attribuito al Collegio Sindacale le funzioni dell'organismo di vigilanza istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Per i dettagli in merito si rimanda al successivo capitolo 3 della presente Sezione.

1.15 La Governance e il Sistema Integrato dei Controlli

CAIWI attribuisce un'importanza determinante alla propria *corporate governance*, intesa come sistema di governo finalizzato al *management* ed alla gestione organizzativa ottimale.

Tale importanza si traduce nell'adozione di una disciplina interna e di un sistema di controllo, che coniugano il perseguimento dell'oggetto sociale con la piena conformità alle normative e con l'adesione ai più elevati standard etici.

¹⁷ La Legge di Stabilità per l'anno 2012 ha introdotto il comma 4 -bis dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001
 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001
 N.231

CODICE DOCUMENTO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	STATO DEL DOCUMENTO	
MOG	7.0	16.07.2020	EMESSO	34/57

Uno strumento attraverso il quale CAIWI intende perseguire detti obiettivi, e che contiene importanti principi intesi anche a prevenire i Reati e gli Illeciti Amministrativi, è il **Codice Etico**. La versione aggiornata del Codice Etico è stata emanata il 30 aprile 2018.

Nel mese di marzo 2020 in aggiunta CAIWI ha, altresì, adottato il Codice di Condotta di Gruppo.

1.16 La normativa interna

Le procedure rappresentano l'insieme delle regole che devono essere seguite all'interno di CAIWI e stabiliscono in modo chiaro, completo e senza libertà di interpretazione, le regole in materia di attività bancaria (e di attività comunque esercitate dal Gruppo) o di carattere amministrativo.

Le procedure sono un elemento essenziale del governo della Banca. Il rispetto delle procedure è uno dei principi fondamentali delle norme di *compliance*. Ogni regolamento/procedura/*policy*/ordine di servizio costituisce un supporto di informazione sia per coloro che sono direttamente coinvolti, sia per coloro che a diverso titolo sono interessati. La Banca è responsabile dell'implementazione e della gestione del patrimonio informativo delle procedure nel proprio perimetro d'attività (redazione, validazione, comunicazione alle altre Entità interessate, attuazione, aggiornamento, ecc.).

All'interno di CAIWI il *corpus* normativo si articola nelle seguenti tipologie:

- Regolamenti;
- *Policy*;
- Procedure;
- Ordini di servizio;
- Comunicazioni Interne.

2 Le attività sensibili di CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A.

Come precedentemente posto in rilievo, la costruzione e l'aggiornamento del Modello si sono basati sulla puntuale individuazione delle attività poste in essere dalla Banca e, sulla scorta delle risultanze di tale opera di individuazione, si sono evidenziati i processi rilevanti per la realizzazione dei Reati e degli Illeciti Amministrativi.

In ragione della specifica operatività della Banca, i profili di rischio rilevati sono inerenti alle fattispecie di Reato di cui agli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-decies, 25-undecies, 25-duodecies, 25-quinquiesdecies del Decreto 231, agli Illeciti Amministrativi di cui al TUF, nonché ai reati transnazionali di cui alla legge 146/2006. Sono invece stati ritenuti remoti i rischi di realizzazione dei reati contro l'industria e il commercio (art.25-bis.1), dei reati di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25-quater.1) commessi nell'interesse o a vantaggio della Banca medesima, i reati di xenofobia e razzismo (art. 25-terdecies), i reati di frode sportiva (art.25-quaterdecies). È apparso peraltro esaustivo il richiamo all'insieme dei principi contenuti nel presente Modello, nel Codice Etico e nel Codice di Condotta di Gruppo, ove si vincolano i Destinatari al rispetto delle leggi e dei regolamenti, vigenti nei Paesi in cui gli stessi esercitano attività, e dei valori di imparzialità, integrità, dignità ed uguaglianza. La Banca si impegna, in

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N.231

CODICE DOCUMENTO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	STATO DEL DOCUMENTO	
MOG	7.0	16.07.2020	EMESSO	35/57

ogni caso, a valutare costantemente la rilevanza ai fini del presente Modello di eventuali ulteriori reati, attualmente previsti dal Decreto o che saranno introdotti da successive integrazioni allo stesso, attraverso il processo di aggiornamento e miglioramento del Modello così come descritto nel presente documento.

Conseguentemente, sulla base dell'analisi di cui sopra, le Attività Sensibili sono risultate le seguenti:

- a) Reati contro la Pubblica Amministrazione, di induzione a rendere dichiarazioni all'Autorità e di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Parte Speciale – I)¹⁸
 - relazioni con rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
 - gestione degli stipendi;
 - selezione e assunzione del personale (incluse le categorie protette);
 - attività di formazione del personale;
 - attività di ottenimento e utilizzo di eventuali sovvenzioni pubbliche;
 - gestione del contenzioso e degli accordi transattivi (legale, fiscale e giuslavoristico).
- b) Reati di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Parte Speciale – II)
 - gestione dei valori.
- c) Reati Societari (Parte Speciale – III)¹⁹
 - gestione della contabilità e redazione del bilancio;
 - valutazione delle poste da accantonare a bilancio;
 - predisposizione della reportistica per la clientela;
 - rapporti con Sindaci;
 - rapporti con gli Organi di Vigilanza;
 - gestione delle informazioni privilegiate/riservate (nell'ipotesi di agiotaggio);
 - operazioni sul capitale;
 - partecipazione ad assemblee;
 - omessa comunicazione dei conflitti di interesse.
- d) Reati e Illeciti Amministrativi di abuso di mercato (Parte Speciale – IV)
 - gestione delle informazioni privilegiate/riservate;
 - gestione dei conflitti di interesse;
 - attività di *trading* in conto proprio;
 - attività di ricezione e trasmissione e di esecuzione ordini;

¹⁸ Ad esclusione dei reati di corruzione richiamati dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001 per il quale si rinvia alla Parte Speciale IX del presente documento.

¹⁹ Ad esclusione del reato di corruzione tra privati richiamato dall'art. 25-ter lettera s) bis del D.Lgs. 231/2001 per il quale si rinvia alla Parte Speciale IX del presente documento.

- attività di finanziamento;
 - gestione di patrimoni.
- e) Reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, contro la personalità individuale, reati di criminalità organizzata e reati transnazionali di criminalità organizzata (Parte Speciale – V)
- apertura di rapporti con controparti terze;
 - attività di finanziamento;
 - gestione di patrimoni;
 - gestione dei pagamenti.
- f) Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Parte Speciale – VI)
- apertura e gestione di rapporti con la clientela e le altre controparti terze;
 - attività di finanziamento;
 - gestione dei pagamenti;
 - gestione di patrimoni;
 - gestione degli adempimenti in ambito antiriciclaggio (ivi inclusa la gestione degli adempimenti in tema di Voluntary Disclosure);
 - predisposizione della dichiarazione dei redditi e gestione degli altri adempimenti fiscali;
 - gestione dei pagamenti ai fornitori;
 - ricezione e trasmissione ordini della clientela;
 - esecuzione di ordini della clientela;
 - gestione delle operazioni di cassa disposte dalla clientela;
 - attività di *trading* in conto proprio;
 - selezione e gestione dei fornitori di *software* e/o altro materiale informatico.
- g) Reati di criminalità informatica e reati in materia di violazione del diritto d'autore (Parte Speciale – VII)
- attività di gestione e monitoraggio dei sistemi informativi;
 - gestione documentazione avente finalità probatoria;
 - selezione e gestione dei fornitori di *software* e/o altro materiale informatico;
 - installazione di programmi/*software*;
 - trattamento dei dati e gestione delle informazioni.
- h) Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e reati ambientali (Parte Speciale – VIII)
- tutte le attività svolte da Dipendenti e Collaboratori all'interno dei locali aziendali che possono

portare alla commissione dei reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

- gestione degli adempimenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

i) Reati di corruzione (Parte Speciale – IX)

- relazioni con rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- gestione dei rapporti con l'Autorità Amministrativa e Giudiziaria nell'ambito di eventuali vertenze;
- gestione richieste di accertamenti da parte di Autorità Giudiziarie;
- gestione dei compensi ai distributori;
- rapporti con gli Organi di Vigilanza;
- visite ispettive;
- gestione consulenze, forniture e altri servizi professionali;
- selezione di consulenti e fornitori;
- selezione, assunzione, remunerazione e gestione del personale nel percorso di carriera;
- gestione dei pagamenti;
- gestione dei Conti Errori;
- attività di finanziamento;
- gestione di patrimoni;
- attività di ottenimento e utilizzo di eventuali sovvenzioni pubbliche;
- gestione del contenzioso e degli accordi transattivi (legale, fiscale e giuslavoristico).

j) Reati tributari (Parte Speciale – X)

- predisposizione della dichiarazione dei redditi e gestione degli altri adempimenti fiscali;
- gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- gestione della contabilità;
- gestione del ciclo passivo;
- gestione del ciclo attivo.
- creazione e collocamento di prodotti strutturati

In riferimento a ciascuna delle suddette aree di rischio, sono stati definiti nelle Parti Speciali i principi procedurali atti a mitigare i fattori di rischio di commissione dei Reati in precedenza individuati.

3 L'organismo di vigilanza

Il Decreto 231 prevede espressamente che l'Ente affidi i compiti di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché la cura del suo aggiornamento, ad un organismo dotato di autonomi poteri

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N.231

CODICE DOCUMENTO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	STATO DEL DOCUMENTO	
MOG	7.0	16.07.2020	EMESSO	38/57

di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza o “OdV”). È necessario che l’Organismo di Vigilanza impronti le proprie attività a criteri di **autonomia ed indipendenza, professionalità e continuità di azione**, così da assicurare un’effettiva ed efficace attuazione del Modello.

L’**autonomia** e l’**indipendenza** dell’OdV si traducono nell’autonomia dell’iniziativa di controllo rispetto ad ogni forma d’interferenza o di condizionamento da parte di qualunque esponente della persona giuridica e, in particolare, dell’organo dirigente.

Al fine di assicurare tali requisiti, l’OdV riporta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso. L’OdV deve, altresì, godere di garanzie tali da impedire che l’OdV, o alcuno dei suoi componenti, possano essere rimossi o penalizzati in conseguenza dell’espletamento dei loro compiti.

Il requisito della **professionalità** si traduce, invece, nella capacità dell’OdV di assolvere alle proprie funzioni ispettive rispetto all’effettiva applicazione del Modello, nonché nelle necessarie qualità per garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al vertice societario.

Con riferimento, infine, alla **continuità di azione**, l’OdV dovrà continuamente vigilare sul rispetto del Modello, verificarne l’effettività e l’efficacia, curarne l’aggiornamento, a seguito di modifiche organizzative e/o normative, e/o in caso di manifesta inefficienza e/o inappropriatezza del Modello, rappresentare il principale referente per gli Esponenti Aziendali e i Dipendenti nelle materie di cui al Decreto 231.

È necessario altresì che i componenti dell’OdV dispongano di capacità specifiche in tema di **attività ispettiva e consulenziale**²⁰¹⁹.

Si specifica che la continuità di azione dell’OdV viene anche assicurata attraverso il monitoraggio che l’Internal Audit di CAIWI opera sulle diverse aree aziendali; l’OdV potrà inoltre ricorrere al supporto di consulenti esterni.

In forza del Decreto 231, l’OdV deve essere “interno” all’Ente.

È nella migliore prassi che l’OdV venga costituito in forma collegiale.

Infine, a seguito di recenti innovazioni, ai sensi dell’art. 6, comma 4-*bis* del Decreto 231, è stata introdotta la possibilità per le società di capitali di attribuire al Collegio Sindacale, al Consiglio di Sorveglianza o al Comitato per il controllo della gestione, le funzioni dell’Organismo di Vigilanza.

3.1 Struttura e composizione dell’Organismo di Vigilanza

Sin dalla prima adozione del Modello, CAIWI si è indirizzata verso una struttura collegiale dell’Organismo di Vigilanza, onde esaltare la dialettica interna e l’indipendenza della funzione.

Si evidenzia la Circolare 285 del 17 dicembre 2013 di Banca d’Italia (Parte I, Titolo IV, Capitolo III, Sezione II, Paragrafo 4), applicabile alla Banca, prevede che *“l’Organo con funzione di controllo svolge, di norma, le funzioni dell’Organismo di Vigilanza – eventualmente istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001,*

²⁰ Si veda al riguardo quanto previsto dalla Circolare Assonime n. 45 in data 23/10/2006.

in materia di responsabilità amministrativa degli enti – che vigila sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione di cui si dota la banca per prevenire i reati rilevanti ai fini del medesimo decreto legislativo. Le banche possono affidare tali funzioni a un organismo appositamente istituito dandone adeguata motivazione”.

Alla luce delle suddette considerazioni di carattere normativo e a seguito dell’operazione di acquisizione da parte di CAIWE, il Consiglio di Amministrazione della Banca, in data 30 aprile 2018, ha attribuito al Collegio Sindacale le funzioni dell’organismo di vigilanza istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

In ordine ai requisiti di professionalità e di onorabilità, alle cause di (in)eleggibilità, di decadenza, revoca e di sospensione e ai compensi dei medesimi membri dell’OdV, è previsto quanto segue:

(i) Condizioni di eleggibilità per i membri dell’OdV sono:

- il possesso di comprovate conoscenze e di specifiche professionalità, tali da assicurare che ciascun componente sia in grado di svolgere le funzioni ed i compiti cui l’OdV è deputato, tenuto conto degli ambiti di intervento nei quali lo stesso è chiamato ad operare;
- il possesso dei requisiti di onorabilità ed eleggibilità previsti dalla legge per i Sindaci (art. 2399, che richiama anche l’art. 2382 c.c.).

Non possono essere eletti membri dell’OdV coloro:

1. che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 c.c., ossia coloro che si trovano nella condizione di inabilitato, interdetto, fallito o condannato ad una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
2. che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o della legge 31 maggio 1965 n. 575 (legge contro la mafia);
3. che siano stati condannati, con sentenza definitiva (intendendosi per definitiva anche quella pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p.), anche se con pena condizionalmente sospesa ai sensi dell’art. 163 c.p., per uno dei reati tra quelli per i quali è applicabile il Decreto;
4. che hanno rivestito la qualifica di componente dell’Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate, con provvedimento definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell’art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall’art. 9 del Decreto medesimo, per illeciti commessi durante la loro carica;
5. nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall’art. 187 quater TUF;

e coloro che siano stati soggetti:

6. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel regio decreto 16

marzo 1942 n. 267, così come modificato dai D. Lgs. 5/2006 e dal D. Lgs. 169/2007 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);

7. a pena detentiva non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
8. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
9. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
10. per uno o più reati o illeciti tra quelli tassativamente previsti dal Decreto 231.

I candidati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono, a richiesta, autocertificare, con dichiarazione sostitutiva di notorietà, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità sopra indicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

(ii) Decadenza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza decadono dalla carica nel momento in cui successivamente alla loro nomina sia riscontrato una delle seguenti fattispecie:

- Le cause di decadenza sono le medesime delle cause di ineleggibilità sopra illustrate. La decadenza è prevista anche in caso di perdita degli specifici requisiti di nomina sanciti dalla normativa vigente applicabile ai membri del Collegio Sindacale.
- La verifica dei requisiti sopra descritti è effettuata dal Consiglio di Amministrazione in occasione della nomina. In ogni caso, la selezione dei componenti dell'OdV deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del Decreto e dell'esigenza primaria di assicurare adeguatezza ed effettività del Modello.
- Qualora dovessero, successivamente, venir meno i requisiti di nomina e/o sopravvenire condizioni di decadenza, i componenti dell'OdV ne dovranno dare tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche in tutti gli ulteriori casi in cui venisse direttamente o indirettamente a conoscenza del venir meno di uno dei requisiti di nomina e/o del verificarsi di una delle cause di decadenza, ne informerà tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, affinché, alla prima riunione utile, si provveda alla dichiarazione di decadenza dell'interessato dalla carica di componente dell'OdV e alla sua sostituzione.

(iii) Revoca

I componenti dell'OdV possono essere revocati solo per giusta causa ovvero nei casi:

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001
N.231

CODICE DOCUMENTO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	STATO DEL DOCUMENTO	
MOG	7.0	16.07.2020	EMESSO	41/57

- in cui si verifica una causa di ineleggibilità/decadenza di cui sopra;
- di un grave inadempimento dei doveri propri dell'OdV, ovvero un grave inadempimento ai regolamenti e alle procedure aziendali che abbia determinato un danno alla Banca, sanzionato secondo quanto previsto dal sistema disciplinare ex art. 6 e 7 del Decreto appositamente adottato;
- di una sentenza di condanna della Banca ai sensi del Decreto, anche non definitiva, ovvero un procedimento penale concluso tramite patteggiamento dalla cui motivazione risulti "omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto".

Le norme del Codice Civile in tema di cessazione dall'ufficio (art. 2400 del Codice Civile) e di sostituzione del Sindaco (art. 2401 del Codice Civile) valgono anche per l'OdV in quanto coincidente con il Collegio Sindacale.

Inoltre, la decadenza o la rinuncia dal ruolo di sindaco, pone termine all'incarico e ai compiti rientranti nell'ufficio di sindaco, ivi compreso lo svolgimento della funzione di OdV. Qualora si manifestino le cause di decadenza e revoca specifiche per i componenti dell'Organismo di Vigilanza, spetta all'Organo competente per la nomina decidere per l'eventuale sostituzione del componente dell'OdV e/o valutare l'adozione dei provvedimenti più opportuni.

(iv) Cause di sospensione

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza quelle che, ai sensi della vigente normativa di legge e regolamentare, comportano la sospensione dalla carica di Sindaco, nonché le ulteriori di seguito riportate:

- qualora si accerti, dopo la nomina, che i componenti dell'OdV hanno rivestito la qualifica di componente dell'OdV in seno a società nei cui confronti siano state applicate, con provvedimento non definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica;
- i componenti dell'OdV siano stati condannati con sentenza non definitiva, anche a pena sospesa condizionalmente ai sensi dell'art. 163 c.p. (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) per uno dei reati tra quelli a cui è applicabile il D.Lgs. n. 231/2001.

In tali casi il Consiglio di Amministrazione dispone la sospensione della qualifica di membro dell'OdV.

I componenti dell'OdV debbono comunicare senza indugio al Presidente dell'OdV (e questi deve riferire altrettanto senza indugio al Presidente del Consiglio di Amministrazione) il sopravvenire di una delle cause di sospensione di cui sopra.

Se la causa di sospensione riguarda il Presidente dell'OdV, questi provvederà direttamente verso il Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche in tutti gli ulteriori casi in cui venga direttamente od indirettamente a conoscenza del verificarsi di una delle cause di sospensione dianzi citate, convoca senza indugio il Consiglio di Amministrazione affinché provveda, nella sua prima riunione successiva, a

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001
N.231

CODICE DOCUMENTO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	STATO DEL DOCUMENTO	
MOG	7.0	16.07.2020	EMESSO	42/57

dichiarare la sospensione del soggetto, nei cui confronti si è verificata una delle cause di cui sopra, dalla carica di componente dell'OdV.

Fatte salve diverse previsioni di legge e regolamentari, la sospensione non può durare oltre un periodo di sei mesi, trascorsi i quali il Presidente del Consiglio di Amministrazione iscrive l'eventuale revoca fra le materie da trattare nella prima riunione del Consiglio successiva a tale termine. Il componente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni.

Qualora la sospensione riguardi il Presidente dell'OdV, la presidenza è assunta, per tutta la durata della medesima, dal componente più anziano di età.

Al fine di garantire all'Organismo di Vigilanza una piena autonomia nell'espletamento delle proprie funzioni, senza limitazioni che possano conseguire ad insufficienti risorse finanziarie, è assegnato a tale organismo un fondo, sulla base delle indicazioni dello stesso OdV e secondo le procedure di budget adottate dalla Banca. L'Organismo di Vigilanza può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'OdV deve informare senza ritardo il Direttore Generale.

L'Organismo di Vigilanza della Banca si riunisce almeno 4 (quattro) volte l'anno secondo un calendario a tal fine predisposto. Sia il Presidente dell'ufficio che i suoi membri possono, tuttavia, richiedere per iscritto ulteriori incontri, ogniqualevolta risulti necessario per l'effettivo svolgimento dei compiti dell'OdV. D'altra parte, resta ferma la possibilità del Consiglio di Amministrazione, del Presidente, dell'Amministratore Delegato, ove eletto, e del Direttore Generale di CAIWI di convocare l'OdV ogniqualevolta si rendano necessari chiarimenti, notizie o giudizi valutativi. Per tutti gli altri aspetti operativi si rimanda al Regolamento che il Consiglio di Amministrazione provvede ad adottare.

La durata in carica dei membri dell'OdV coincide, ove non diversamente previsto, con quella del Consiglio di Amministrazione che l'ha nominato e i suoi membri possono essere rieletti.

3.2. Funzioni e Poteri dell'Organismo di Vigilanza

Come innanzi indicato, il Decreto 231 espressamente indica la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché la cura del suo aggiornamento, quali compiti dell'OdV.

Per quanto attiene all'attività di **vigilanza** sul funzionamento e l'osservanza del Modello, essa si articola nei seguenti compiti:

- vigilare sull'osservanza, da parte dei Destinatari, delle prescrizioni contenute nel Modello con particolare riguardo alle Aree Sensibili: a tal fine l'OdV è tenuto a predisporre un piano annuale delle verifiche, che tenga conto di eventuali indicazioni dell'Amministratore Delegato e degli Organi Societari, nonché del piano di Audit predisposto dalla funzione competente, in modo da sfruttare al massimo le sinergie ed evitare duplicazioni;
- verificare, su base periodica e con interventi a sorpresa, operazioni od atti specifici, posti in essere nelle Aree a Rischio;
- istituire operativamente una casella di posta elettronica, ed informare i Destinatari della stessa, e di un indirizzo di posta fisica, ove i medesimi soggetti possano inoltrare le segnalazioni inerenti le

violazioni delle prescrizioni del Modello, nonché le segnalazioni in merito ad infrazioni da parte dei soggetti tenuti al rispetto dei principi etici di CAIWI ed alle norme specifiche del Modello;

- valutare le segnalazioni in merito ad asserite violazioni delle prescrizioni del Modello;
- effettuare un'adeguata attività ispettiva per accertare le circostanze di ogni violazione o presunta violazione del Modello, che sia stata portata alla sua attenzione, o altrimenti individuata, coordinandosi di volta in volta con le Funzioni interessate per acquisire tutti gli elementi utili all'indagine;
- redigere una sintetica motivazione scritta a sostegno della decisione presa in merito ad ogni indagine effettuata;
- segnalare al Direttore Generale, al fine di avviare il procedimento disciplinare²¹²⁰ o altra iniziativa sanzionatoria, le violazioni al Modello riscontrate;
- coordinarsi con il Direttore Generale ed il responsabile del Servizio Risorse Umane, per la definizione di specifici programmi diretti a diffondere adeguatamente verso tutti i Destinatari il Modello e testare (anche tramite il cd. e-learning) l'apprendimento dei suoi contenuti;
- seguire le iniziative volte, alla diffusione del Modello ed alla sensibilizzazione dei Destinatari rispetto ai principi nello stesso contenuti, disponendo, ad esempio, affinché il Modello venga consegnato (eventualmente anche in forma elettronica) ai Dipendenti e Consulenti Finanziari;
- fornire chiarimenti ai Destinatari rispetto a quesiti inerenti il Modello;
- conservare tutta la documentazione relativa alle attività innanzi specificate.

Con riferimento all'attività di **aggiornamento** del Modello, si precisa come l'adozione di modifiche allo stesso sia di competenza dell'organo amministrativo, mentre all'OdV spetta il compito di segnalare al vertice ogni riscontrata necessità di implementazione del Modello e di monitorarne periodicamente la adeguatezza. A tal proposito, i compiti dell'OdV, anche attraverso l'eventuale supporto di consulenti esterni, possono indicarsi in:

- verifica dell'evoluzione della normativa di rilievo;
- analisi dell'attività e dell'organizzazione aziendale, ai fini dell'aggiornamento dell'individuazione delle Aree a Rischio;
- vigilanza sull'aggiornamento delle Parti Speciali;
- valutazione delle necessità di adeguamento del Modello, nell'ipotesi di effettiva realizzazione dei Reati o degli Illeciti Amministrativi e/o di significative violazioni;
- proposta al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Delegato/Direttore Generale (ove a

²¹ Ove la segnalazione avesse per oggetto l'operato del Direttore Generale, l'Organismo di Vigilanza provvede ad informare il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

CODICE DOCUMENTO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	STATO DEL DOCUMENTO	
MOG	7.0	16.07.2020	EMESSO	44/57

ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione) di eventuali aggiornamenti e/o adeguamenti al Modello, sia in ragione della mutata operatività della Banca, che derivanti da modifiche al Decreto 231 o conseguenti alla commissione di Reati o Illeciti Amministrativi o, comunque, di violazioni del Modello.

Nello svolgimento delle predette attività, l'OdV potrà avvalersi, a sua discrezione, del supporto di funzioni interne della Banca e di consulenti esterni con specifiche competenze, il cui apporto professionale si renda di volta in volta necessario.

3.3 Attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza agli Organi societari

Come già detto, all'OdV è affidato il compito di vigilare, con autonomi poteri di iniziativa e di controllo, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne il relativo aggiornamento avvalendosi dei mezzi organizzativi e finanziari di cui dispone (cfr. par. 3.1), nonché dell'eventuale supporto dei consulenti esterni.

Al fine di garantire all'OdV piena autonomia ed indipendenza, è previsto che esso **riporti direttamente** al Consiglio di Amministrazione della Banca, ogniqualvolta risultasse opportuno.

Su base annuale, l'OdV deve, inoltre, predisporre un **rapporto scritto** indirizzato al Consiglio di Amministrazione della Banca, sottoscritto dal Presidente, avente ad oggetto:

- l'attività svolta nel periodo di riferimento dallo stesso organo;
- le eventuali criticità emerse, sia in termini di comportamenti, sia in termini di episodi verificatisi;
- gli interventi correttivi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

Nel medesimo rapporto, l'OdV elabora un piano delle attività previste per l'anno successivo; il Consiglio di Amministrazione può richiedere all'organismo verifiche supplementari su specifici argomenti.

L'Organismo può rivolgere comunicazioni e può esserne richiesta la convocazione dal Consiglio d'Amministrazione, dal Presidente, dalla Società di Revisione in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e per l'adempimento degli obblighi imposti dal Decreto.

Di eventuali apposite riunioni dell'Organismo di Vigilanza con gli Organi Societari è predisposto verbale. Copie dei relativi verbali sono custodite dall'Organismo di Vigilanza.

3.4 Segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza

Con la pubblicazione del D. Lgs n.72 del 12 maggio 2015 che dà attuazione alla direttiva comunitaria 2013/36/CE (CRD IV), si dà enfasi anche nella normativa italiana alle indicazioni in materia di *whistle-blowing*, cioè i sistemi interni volti a permettere la segnalazione da parte del personale di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività.

A tal proposito, occorre segnalare che in data 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 179/2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (cd. “*Whistleblowing*”) che ha integrato i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater 3 all’art. 6 del D. Lgs. 231/2001, prevedendo almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante, misure idonee a tutelare l’identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell’informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l’anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge.

Tutto ciò premesso, la Banca ha individuato nel Responsabile della Funzione Compliance la figura del “Responsabile del sistema interno di segnalazione” (di seguito anche “Responsabile Whistleblowing”), il quale è responsabile della ricezione della segnalazione ed effettua una prima valutazione del contenuto della stessa.

In caso di fatti o comportamenti che potrebbero ingenerare la responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/01, il Responsabile Whistleblowing effettua la segnalazione all’Organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni devono essere effettuate esclusivamente tramite il canale di segnalazione denominato BKMS (accessibile al seguente link: <https://www.bkms-system.com/Groupe-Credit-Agricole/ethic-alerts>), sia da parte dei collaboratori della Banca che da parte di soggetti terzi (fornitori ecc.). Qualora, all’esito delle opportune verifiche, la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, il Responsabile Whistleblowing, in relazione alla natura della violazione, provvederà ad informare l’Amministratore Delegato, ove nominato, o il Direttore Generale, al fine di concordare le opportune azioni per il ripristino della legalità e a richiedere all’Organismo di Vigilanza un parere in merito alla opportunità e/o necessità di denuncia.

CAIWI garantisce i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e assicura in ogni caso la massima riservatezza circa la loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Banca o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto, a partire dal momento dell’invio della segnalazione. Pertanto, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo accidentalmente, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

3.5 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza

Allo scopo di agevolare l’attività di vigilanza sull’efficacia del Modello, tutte le Strutture della Banca sono tenute ad un **obbligo di informativa** verso l’OdV, nel caso di commissione o di fondato sospetto di commissione di un Reato o di un Illecito Amministrativo. Inoltre, è **dovere** di tutti i singoli Destinatari, di segnalare all’OdV eventi di propria conoscenza che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del Decreto 231 o che, comunque, rappresentano infrazioni alla normativa interna nelle materie coperte dal Decreto 231.

Sono inoltre previsti **flussi informativi specifici** per funzione e attività rilevante ai fini del Decreto 231.

Il sistema dei flussi informativi specifici si organizza secondo specifiche direttrici determinate in consi-MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N.231

CODICE DOCUMENTO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	STATO DEL DOCUMENTO	
MOG	7.0	16.07.2020	EMESSO	46/57

derazione del robusto assetto del sistema dei controlli interni di CAIWI, che, successivamente alla prima adozione del Modello nell'aprile 2007, ha visto, da un lato l'istituzione di nuove fondamentali funzioni quali: gli Affari Legali, la Compliance & AML, dall'altro lato, il servizio Rischi, Controlli Permanenti & Crediti, e, quindi, dell'opportunità per l'OdV di usufruire – in un'ottica di coordinamento e di non sovrapposizione o duplicazione - dei risultati delle attività di verifica e controllo svolte dalle citate funzioni aziendali, per far emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto 231. In particolare il sistema dei flussi informativi specifici si articola come segue:

1) Flussi informativi specifici da parte delle Funzioni di Controllo e di altri Responsabili

Le funzioni di controllo di CAIWI (Internal Audit, Compliance & AML, Risks & Permanent Controls), nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, informeranno senza ritardo l'OdV in merito ad eventi, circostanze, fatti, atti ed omissioni, di cui abbiano o debbano avere conoscenza, che costituiscano o possano ragionevolmente costituire, una violazione del Modello, nonché in merito a carenze o, comunque, problematicità che possano richiedere un adeguamento, un'integrazione o una modifica del Modello.

Il Responsabile Antiriciclaggio, da un lato, e il Datore di Lavoro, i Delegati del Datore di Lavoro ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dall'altro lato, nei limiti delle rispettive competenze e responsabilità, provvederanno come sopra con riguardo, rispettivamente, ai Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio ed a quelli di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Debbono, comunque, essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i Reati di cui al Decreto, nei confronti dei destinatari del Modello;
- segnalazioni inoltrate alla Banca dai Dipendenti in caso di avvio di un procedimento giudiziario a loro carico per uno dei Reati previsti dal Decreto;
- relazioni periodiche predisposte dalle Strutture aziendali di controllo nell'ambito della loro attività, dalle quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- in via periodica, le notizie relative all'effettiva attuazione del Modello a tutti i livelli aziendali;
- l'informativa relativa all'avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli previsti dal Modello, nonché l'informativa sulle eventuali sanzioni irrogate;
- eventuali irregolarità riguardanti le disposizioni normative e regolamentari in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.

2) Flussi informativi specifici da parte dei Responsabili di Struttura

I Responsabili dei servizi Finance, Human Resources, Legal, Corporate Secretary Organisation,

nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, informeranno senza ritardo l'OdV in merito ad eventi, circostanze, fatti, atti ed omissioni, di cui abbiano o debbano avere conoscenza, che costituiscano o possano ragionevolmente costituire, una violazione del Modello, nonché in merito a carenze o, comunque, problematicità che possano richiedere un adeguamento, un'integrazione o una modifica del Modello.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Il Servizio Legal dovrà, inoltre, informare l'Organismo di Vigilanza in merito ad eventuali contenziosi ed accordi transattivi che abbiano pertinenza con i Reati e/o gli Illeciti Amministrativi.

Il Servizio Operations, per quanto di competenza dei rispettivi uffici dovrà informare l'Organismo di Vigilanza, con riferimento alla commissione di delitti informatici, evidenziando eventuali criticità significative emerse nel corso del processo di gestione dei sistemi informativi, che abbiano pertinenza con i Reati e/o gli Illeciti Amministrativi ed eventuali modifiche organizzative che potrebbero richiedere un aggiornamento del Modello o di parti di esso.

Il Servizio Finance dovrà informare l'Organismo di Vigilanza in merito ad eventuali rilievi/ricieste di chiarimento/visite ispettive ricevute dalle Autorità, che originino da situazioni rilevanti ai sensi del Decreto 231. Dovrà, inoltre, informare l'Organismo di Vigilanza in merito ad eventuali criticità significative, emerse nel corso del processo di gestione amministrativa, che abbiano pertinenza con i Reati e/o gli Illeciti Amministrativi.

Il Servizio Human Resources dovrà informare l'Organismo di Vigilanza circa eventuali assunzioni di personale che abbia dichiarato l'esistenza di legami, oltre che con pubblici ufficiali, anche con i soggetti che, ai sensi del nuovo reato di corruzione tra privati, rivestono all'interno di Enti privati posizioni apicali (così come individuati dall'art. 5 D.Lgs. 231/2001 ed art. 2635 l comma c.c.) ovvero esercitano funzioni direttive anche "di fatto". Ogni informazione e segnalazione prevista nel Modello è conservata dall'OdV in un apposito archivio informatico e/o cartaceo, in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto n. 196/2003. L'accesso al *database* è pertanto consentito esclusivamente ai membri dell'OdV e ai soggetti da questo espressamente autorizzati per iscritto.

A carico dei componenti dell'OdV vi è l'obbligo di mantenere il segreto sulle attività svolte e sulle informazioni societarie di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del loro mandato, salvo l'assolvimento dei propri compiti di reporting verso il vertice societario o verso le Pubbliche Autorità.

L'OdV deve, altresì, essere informato circa eventuali modifiche intervenute, ovvero proposte di modifica alla normativa interna riguardante attività sensibili disciplinate nella Parti Speciali del Modello.

4. Il sistema disciplinare

4.1 Principi generali

L'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio, con sanzioni proporzionate alla gravità della violazione rispetto alle infrazioni delle regole di cui al presente Modello da parte di Esponenti Aziendali, Dipendenti, Consulenti Finanziari, Collaboratori, Consulenti, Fornitori e Partner, rappresenta requisito imprescindibile per una piena efficacia del Modello medesimo.

L'applicazione delle sanzioni prescinde, sia dalla rilevanza penale della condotta, sia dall'avvio dell'eventuale procedimento penale da parte dell'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di Reato, rilevante o meno ai sensi del Decreto 231. L'applicazione delle sanzioni potrà pertanto avere luogo, anche se gli Esponenti Aziendali, i Dipendenti, i Consulenti Finanziari, i Collaboratori, i Consulenti, i Fornitori ed i Partner abbiano posto esclusivamente in essere una violazione dei principi sanciti dal Modello, che non si concreti in un Reato o un Illecito Amministrativo, ovvero non determini responsabilità diretta dell'Ente.

Gli interventi sanzionatori nei confronti dei soggetti esterni sono affidati alla struttura che gestisce il contratto o presso cui opera il lavoratore autonomo ovvero il fornitore.

Gli interventi sanzionatori nei confronti di eventuali dipendenti distaccati da altre Società del Gruppo sono affidati alla competente struttura della Società di appartenenza.

4.2 Provvedimenti per inosservanza da parte dei Dipendenti

(i) Dipendenti diversi dai dirigenti

Le sanzioni sono commisurate al livello di responsabilità ed autonomia operativa del lavoratore, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità e gravità del suo comportamento (valutabile in relazione al livello di rischio cui la Banca risulta esposta) e, da ultimo, alle particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del Modello.

Con riferimento alle infrazioni realizzate dal personale basato sul territorio italiano, si prevede che le sanzioni da comminarsi a seguito di riscontrate violazioni al Modello, siano quelle previste nel CCNL di riferimento.

La violazione delle regole comportamentali previste dal Modello da parte dei dipendenti della Banca, e quindi soggetti al CCNL, costituisce un illecito disciplinare.

Per "CCNL" si intende il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del settore del Credito, di volta in volta in vigore, secondo quanto previsto dai più recenti accordi di rinnovo, e, per illecito disciplinare, il comportamento sanzionato dalle norme di riferimento in essi contenute.

L'OdV dovrà essere tenuto al corrente dell'inizio e degli sviluppi della procedura d'accertamento.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi del personale basato in Italia, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili a detti lavoratori, sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa.

Restano ferme, e si intendono qui richiamate, tutte le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 in relazione, sia all'esposizione dei codici disciplinari, che all'obbligo di preventiva contestazione dell'addebito al dipendente, anche al fine di consentire allo stesso di approntare un'ideale difesa e di fornire eventuali giustificazioni.

Il provvedimento di **RIMPROVERO VERBALE** si applica in caso di lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti dal Modello, ovvero di **violazione delle procedure e norme interne** previste e/o richiamate, ovvero di adozione, nell'ambito delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello, concretandosi detto comportamento in una **lieve inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori**.

Il provvedimento del **RIMPROVERO SCRITTO** si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal Modello, ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate, ovvero di adozione, nell'ambito delle Attività Sensibili, di un **comportamento non conforme o non adeguato** alle prescrizioni del Modello, in misura tale da poter essere considerata, ancorché non lieve, comunque, non grave, concretandosi detto comportamento in una **inosservanza non grave** delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Il provvedimento della **SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DAL TRATTAMENTO ECONOMICO FINO AD UN MASSIMO DI 10 GIORNI** si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal Modello, ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate, ovvero di adozione, nell'ambito delle Attività Sensibili, di un **comportamento non conforme o non adeguato** alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva.

Il provvedimento del **LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO** si applica in caso di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle Attività Sensibili, di un comportamento caratterizzato da **notevole inadempimento** delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal Modello, anche **se sia solo suscettibile di configurare uno dei Reati sanzionati dal Decreto**.

Il provvedimento del **LICENZIAMENTO PER GIUSTACAUSA** si applica in caso di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle Attività Sensibili, di un **comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni** e/o le procedure e/o le norme interne del presente Modello, che, **ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei Reati sanzionati dal Decreto 231, leda l'elemento fiduciario** che caratterizza il rapporto di lavoro, ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria.

(ii) Dipendenti dirigenti

Costituisce illecito disciplinare la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole e delle procedure previste dal Modello, così come la diretta violazione degli stessi o, più in generale, l'assunzione di comportamenti - tenuti nell'espletamento delle attività connesse alle proprie mansioni - che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto.

La Banca provvede all'accertamento delle infrazioni e all'irrogazione dei provvedimenti più idonei in conformità a quanto stabilito dal CCNL Dirigenti del Credito.

Oltre a quanto sopra previsto in linea di principio, le singole infrazioni punibili ed i relativi provvedimenti irrogabili verranno stabiliti in un apposito documento da affiggere in luogo accessibile a tutti, in conformità a quanto previsto dal CCNL Dirigenti del Credito, nella sede della Banca.

Anche per il personale dirigente si provvederà ad attivare un provvedimento disciplinare in tutto simile a quello precedentemente descritto per il personale dipendente non dirigente.

4.3. Provvedimenti per inosservanza da parte degli Esponenti Aziendali

Nel caso in cui un membro del Consiglio di Amministrazione di CAIWI (qui di seguito un "Consigliere") abbia posto in essere un **comportamento non conforme o non adeguato** al Modello, ovvero abbia violato le procedure e norme interne ivi previste e/o richiamate in relazione alle attività individuate nelle Parti Speciali come "Attività Sensibili", sarà passibile di un provvedimento graduabile dal rimprovero scritto, alla revoca dalla carica, in funzione dell'intenzionalità e gravità del comportamento posto in essere (valutabile in relazione anche al livello di rischio cui CAIWI sia risultata esposta) e delle particolari circostanze in cui il suddetto comportamento si sia manifestato.

Accertata l'esistenza di un illecito, CAIWI irrogherà la sanzione più appropriata fra quelle qui di seguito elencate, tenendo conto dei criteri generali indicati nella precedente sezione 4.1:

Il provvedimento del **RIMPROVERO SCRITTO** potrà essere irrogato in caso di lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento contenute nel Modello, ovvero in caso di adozione di un comportamento non conforme o non adeguato a tutte le suddette prescrizioni, concretandosi detto comportamento in una **lieve inosservanza delle suddette norme e/o procedure**.

Il provvedimento della **MULTA**, in misura non superiore a Euro 150, potrà essere irrogato in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento contenute nel Modello, ovvero in caso di adozione di un comportamento non conforme o non adeguato alle suddette prescrizioni, concretandosi detto comportamento in una inosservanza **tale da poter essere considerata ancorché non lieve, comunque non grave, a condizione che da tale comportamento non siano dipese conseguenze di alcun tipo in capo a CAIWI**.

I casi più gravi di violazioni integranti un **notevole inadempimento** delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne contenute nel Modello, anche se solo potenzialmente suscettibili di configurare un Reato e/o un illecito civile e/o una condotta consapevolmente in contrasto con le suddette prescrizioni, possono dar luogo, in considerazione dell'intenzionalità e gravità del comportamento posto

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001
N.231

CODICE DOCUMENTO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	STATO DEL DOCUMENTO	
MOG	7.0	16.07.2020	EMESSO	51/57

in essere (valutabile in relazione anche al livello di rischio cui CAIWI risulti esposta) e delle particolari circostanze in cui il suddetto comportamento si sia manifestato, alla **REVOCA PER GIUSTA CAUSA E CON EFFETTO IMMEDIATO DEL MANDATO**. In quest'ultima ipotesi CAIWI avrà diritto ai danni eventualmente patiti a causa della condotta illecita posta in essere.

In caso di violazione delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne contenute nel Modello da parte di un Sindaco, in forza delle proprie funzioni di Organismo di Vigilanza – informa il Consiglio di Amministrazione, il quale prenderà gli opportuni provvedimenti; qualora si tratti di violazioni tali da integrare la giusta causa di revoca, il Consiglio di Amministrazione, proporrà all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvederà agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

4.4 Provvedimenti per inosservanza da parte dei Consulenti Finanziari

Le violazioni delle regole comportamentali, previste dal Modello, da parte dei Consulenti Finanziari, che operano per la Banca, sono comunicate all'OdV da chiunque ne venga a conoscenza e sanzionate dagli organi competenti in base alle norme interne della Banca. Tali infrazioni possono determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.

4.5 Provvedimenti per inosservanza da parte di Fornitori, Consulenti, Collaboratori e Partner

Ogni violazione delle prescrizioni di cui alle norme specifiche richiamate dalle apposite clausole contrattuali e che i Fornitori, i Consulenti, i Collaboratori e Partner della Banca sono tenuti a rispettare, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole interne della Banca, secondo quanto previsto dalle predette clausole, ed in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali e/o la risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.

5. La diffusione del modello e la formazione del personale

5.1 La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello e i suoi aggiornamenti sono comunicati dalla Banca a tutto il personale; in particolare, la comunicazione viene disposta:

- per l'adozione, con l'invio di una lettera a firma dell'Amministratore Delegato / Direttore Generale a tutto il personale sui contenuti del Decreto 231, l'importanza dell'effettiva attuazione del Modello, le modalità di informazione/formazione previste dalla Banca;
- per gli aggiornamenti, a mezzo di posta elettronica a cura dell'OdV o per suo conto;
- in ogni caso, diffusione del Modello sull'intranet aziendale ed invio dello stesso, tramite posta elettronica, a tutto il personale;

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001
N.231

CODICE DOCUMENTO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	STATO DEL DOCUMENTO	
MOG	7.0	16.07.2020	EMESSO	52/57

- inserimento del Modello sul sito internet della Banca.

Ai nuovi assunti viene consegnato, unitamente alla documentazione prevista in sede di assunzione, un “kit” informativo contenente il Modello, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

I suddetti soggetti, al momento della consegna del Modello, lo sottoscrivono per integrale presa visione e accettazione, e si impegnano, nello svolgimento dei propri compiti afferenti alle Aree Sensibili e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell’interesse o a vantaggio della Banca, al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenute.

5.2 La formazione

Ai fini dell’efficace attuazione del Modello, è obiettivo generale della Banca garantire a tutti i Destinatari del Modello la conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute. Tutti i Destinatari sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello, sia delle modalità attraverso le quali la Banca intende perseguirli.

Obiettivo di carattere particolare è, poi, quello della necessità di garantire l’effettiva conoscenza delle prescrizioni del Modello e delle ragioni sottese ad un’efficace attuazione nei confronti di risorse, le cui attività sono state riscontrate, o potrebbero essere, a rischio.

Il livello di formazione e di informazione dei Destinatari avrà un differente grado di approfondimento, con particolare attenzione verso quei Dipendenti che operano nelle Aree Sensibili. L’attività di formazione è, pertanto, differenziata in funzione della qualifica dei Destinatari e del livello di rischio dell’area in cui operano.

Sarà cura dell’OdV, valutare l’efficacia del piano formativo, con riferimento al contenuto dei corsi, alle modalità di erogazione, alla loro **reiterazione**, ai controlli sull’**obbligatorietà** della partecipazione e alle **misure da adottare nei confronti di quanti non frequentino** senza giustificato motivo.

In forza di ciò, la Banca ha previsto interventi tesi alla più **ampia diffusione** delle prescrizioni del Modello e alla conseguente **sensibilizzazione di tutto il personale**.

E’ pertanto previsto:

- un **livello di ingresso**, indirizzato a tutto il personale e da diffondere attraverso *e-learning*, relativo alla illustrazione dei seguenti argomenti:
 - quadro normativo di riferimento (conseguenze derivanti alla Banca dall’eventuale commissione dei Reati e Illeciti Amministrativi previsti dal Decreto 231, caratteristiche essenziali dei Reati e funzione che il Modello svolge in tale contesto);
 - il Modello;
- un **livello avanzato differenziato per famiglie professionali**, indirizzato al personale che opera in Attività a Rischio e da diffondere attraverso corsi in aula e con la predisposizione di attività di verifica dell’avvenuto apprendimento della materia;

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N.231

CODICE DOCUMENTO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	STATO DEL DOCUMENTO	
MOG	7.0	16.07.2020	EMESSO	53/57

- un **livello specialistico** per tutti i responsabili di Aree e Servizi, da diffondere attraverso corsi in aula e, in aggiunta a quanto previsto per le famiglie professionali riportate in precedenza, che preveda la partecipazione di relatori esterni ai quali è affidato il compito di fornire testimonianze utili ai fini del processo di formazione.

La partecipazione ai processi formativi sopra descritti è obbligatoria e sarà documentata attraverso la richiesta della firma di presenza e la comunicazione all’OdV dei nominativi dei presenti. Per quanto concerne i **neoassunti** ovvero i soggetti che non potessero partecipare ai predetti corsi per comprovate ragioni, dovranno essere organizzati corsi specifici, previo accordo con il relativo responsabile di Area/Servizio.

A cadenza biennale si procederà alla **reiterazione dei corsi**, al fine di mantenere l’attenzione verso l’effettiva applicazione del Modello da parte dei Destinatari, nonché la loro sensibilizzazione ai temi ed alle prescrizioni di cui al Modello medesimo, secondo modalità condivise dall’Organismo di Vigilanza con il Servizio Organisation e il Servizio Human Resources.

L’Organismo di Vigilanza verifica, anche attraverso i flussi informativi periodici provenienti dal Servizio Human Resources, lo stato di attuazione del piano di formazione e delle attività formative svolte.

5.3 Informazione a Fornitori, Consulenti, Collaboratori e Partner

I Fornitori, i Collaboratori, i Consulenti ed i Partner sono informati del contenuto del Modello e delle regole e dei principi di controllo contenuti nelle Parti Speciali, relativi alla specifica area dell’attività espletata, e dell’esigenza che il loro comportamento sia conforme alle prescrizioni di cui al Decreto 231, nonché alle predette norme.

6. L’aggiornamento del modello

Il Decreto 231 espressamente prevede la necessità di aggiornare il Modello affinché esso rifletta costantemente le specifiche esigenze dell’Ente e la sua concreta operatività. Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- modifiche ed integrazioni al Decreto 231 ed ai Reati ed agli Illeciti Amministrativi;
- modifiche significative della struttura organizzativa dell’Ente, nuove attività, nuovi prodotti e/o nuovi servizi, che modifichino in modo rilevante l’assetto organizzativo dell’Ente.

Potranno, altresì, essere valutati interventi di adeguamento del Modello al verificarsi di violazioni e/o di rilievi emersi nel corso di verifiche sull’efficacia del medesimo.

Segnatamente, l’aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, spetta al Consiglio di Amministrazione, salvo quanto espressamente previsto dal medesimo Consiglio di Amministrazione per le modifiche demandate all’Amministratore Delegato/Direttore Generale. La semplice cura dell’aggiornamento, ossia la mera sollecitazione in tal senso verso il vertice societario, e non già la sua diretta attuazione, spetta invece all’Organismo di Vigilanza.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N.231

CODICE DOCUMENTO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	STATO DEL DOCUMENTO	
MOG	7.0	16.07.2020	EMESSO	54/57

7. Il modello e le società controllate

La Banca comunica alle società controllate, il Modello e ogni sua successiva versione o modifica. Le società italiane controllate adottano, per le finalità indicate nel Decreto 231, un proprio Modello di organizzazione e di gestione, dopo aver individuato le attività che presentano un rischio di commissione dei Reati e Illeciti Amministrativi e le misure più idonee a prevenirne la realizzazione.

Con riferimento all'attività di predisposizione del Modello, le società italiane controllate, devono attenersi ai principi e ai contenuti del presente Modello, salvo che sussistano situazioni specifiche relative alla natura, dimensione o al tipo di attività, alla struttura societaria, all'articolazione delle deleghe interne, che impongano o suggeriscano l'adozione di misure differenti, al fine di perseguire più razionalmente ed efficacemente gli obiettivi indicati nel Modello, nella salvaguardia dei principi di fondo da esso espressi.

Le eventuali società controllate - non di diritto italiano – devono, da parte loro, attenersi ai principi e ai contenuti del presente Modello, salvo che sussistano situazioni specifiche relative alla natura, dimensione o al tipo di attività, alla struttura societaria, all'articolazione delle deleghe interne o alla normativa della giurisdizione di riferimento, che impongano o suggeriscano l'adozione di misure differenti, al fine di salvaguardare più razionalmente ed efficacemente i principi fondanti del presente Modello.

Ogni società italiana controllata, nomina un proprio Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e adeguati requisiti professionali.

L'Organismo di Vigilanza delle citate società, segnala all'OdV di CAIWI l'avvenuta adozione e l'attuazione del Modello e comunica tempestivamente eventuali aspetti problematici riscontrati nel conformare il proprio Modello alle disposizioni del presente Modello. L'Organismo di Vigilanza delle società italiane, controllate, segnala altresì all'OdV di CAIWI, con cadenza annuale, le eventuali modifiche apportate al proprio Modello, illustrandone le motivazioni, fatte salve le modifiche rilevanti da comunicare separatamente e con tempestività.

Tra gli Organismi di Vigilanza delle Società controllate, ferma restando l'autonomia degli Organismi e dei Modelli delle singole Società, sono sviluppati, ove ritenuto, rapporti informativi. Detti rapporti informativi includono, tra l'altro i seguenti aspetti:

- illustrazione delle attività programmate ed effettivamente compiute;
- iniziative assunte, con particolare riferimento alle variazioni apportate ai contenuti del Modello ogni qualvolta si rendano necessarie modifiche e integrazioni allo stesso;
- eventuali criticità riscontrate nell'attività di vigilanza, misure proposte ed adottate dalle Società, nonché i relativi esiti.

8. Prestazione di servizi infragruppo

8.1 Prestazione di servizi a favore di società del Gruppo

La Banca disciplina con un contratto scritto le prestazioni di servizi svolte a favore di società appartenenti al Gruppo CA Indosuez Wealth (Europe), che interessino Attività Sensibili. Tali contratti infragruppo devono essere comunicati all'OdV.

La prestazione dei servizi deve essere improntata alle seguenti regole:

- l'obbligo da parte di CAIWI di prestare i servizi secondo la migliore diligenza professionale, in conformità alle disposizioni normative – di rango primario e secondario – tempo per tempo vigenti;
- l'obbligo da parte di CAIWI di svolgere i servizi attraverso le proprie Strutture ed uffici, specificamente competenti per i singoli servizi interessati e dotati di risorse sufficienti a garantire la regolare prestazione dei servizi. I servizi dovranno essere svolti, per quanto compatibile, con le stesse procedure, metodi e cure adottate da CAIWI per la gestione dei propri affari e la società beneficiaria dovrà dare atto di aver verificato tali procedure e metodi e di ritenerli, allo stato, adeguati agli obiettivi qualitativi e quantitativi attesi dal presente incarico. CAIWI è, comunque, espressamente autorizzata a provvedere allo svolgimento dei servizi anche avvalendosi di soggetti terzi, purché in possesso di requisiti formali e sostanziali non inferiori a quelli imposti dalla stessa CAIWI ai propri Fornitori di servizi. Ove CAIWI dovesse avvalersi di soggetti terzi, resta ferma la responsabilità di CAIWI nei confronti della società per le attività svolte da tali soggetti terzi;
- il diritto della società beneficiaria di impartire a CAIWI istruzioni vincolanti in merito allo svolgimento di uno qualsiasi dei servizi e l'obbligo da parte di CAIWI di dar seguito a tali istruzioni, salvo che da esse consegua la violazione di norme di legge o di regolamento o di provvedimenti o istruzioni di Autorità di Vigilanza o di altre Autorità, Enti o Uffici pubblici;
- l'obbligo da parte della società beneficiaria di inoltrare senza ritardo a CAIWI notizia di fatti o atti rilevanti per i servizi;
- l'obbligo da parte della società beneficiaria di concedere a CAIWI, a richiesta di quest'ultima, accesso a tutti i dati e informazioni che CAIWI dovesse ritenere necessari o utili per lo svolgimento dei servizi;
- l'obbligo da parte della società beneficiaria di prestare tutta la collaborazione necessaria ad assicurare la disponibilità al fine del tempestivo adempimento di ogni obbligo di legge.

Il contratto di prestazione di servizi deve altresì prevedere il diritto da parte della società beneficiaria di chiedere in ogni momento a CAIWI informazioni e aggiornamenti in merito all'andamento delle attività svolte e di verificare le procedure adottate da CAIWI per l'esecuzione dell'incarico.

Qualora la Banca dovesse svolgere, per conto di società appartenenti al Gruppo, servizi nell'ambito di attività che potrebbero configurare rischi di commissione di Reati e/o Illeciti Amministrativi non contemplati dal proprio Modello, essa si dovrà dotare di regole e procedure adeguate e idonee a prevenire la commissione degli stessi.

8.2 Prestazione di servizi da parte di società del Gruppo a favore della Banca

La Banca deve disciplinare con un contratto scritto le prestazioni di servizi, svolte da società appartenenti al Gruppo CA Indosuez Wealth (Europe), a favore della Banca, che interessino Attività Sensibili. Tali contratti infragruppo devono essere comunicati all'OdV.

I contratti in questione devono prevedere che la società del Gruppo, alla quale è richiesto il servizio, si doti di un Modello o, comunque, di procedure idonee a prevenire la commissione dei Reati e degli Illeciti Amministrativi.

9. Allegati

- Allegato 1: Clausole contrattuali in materia di 231/2001
- Allegato 2: Regolamento dell'Organismo di Vigilanza
- Allegato 3: Elenco e descrizione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dal d.lgs. 231/2001.

CODICE DOCUMENTO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	STATO DEL DOCUMENTO	
MOG	7.0	16.07.2020	EMESSO	57/57